



***PIANO STRALCIO DI BACINO PER L'ASSETTO IDROGEOLOGICO  
 A G G I O R N A M E N T O***

N1	Descrizione elaborato	Gruppo di lavoro
	<b>NORME DI ATTUAZIONE</b>	- S.T.O. A.d.B. Sarno coordinamento elaborato: arch. Marina Scala R.U.P. dr. geol. F. Baistocchi
Luglio 2011		Commissario Straordinario ing. Pasquale Marrazzo

## Indice

<b>TITOLO I.</b>	<b>DISPOSIZIONI GENERALI. ....</b>	<b>3</b>
ARTICOLO 1.	<i>Finalità e contenuti del Piano Stralcio per l'assetto idrogeologico. ....</i>	<i>3</i>
ARTICOLO 2.	<i>Definizione della soglia di rischio accettabile. ....</i>	<i>4</i>
ARTICOLO 3.	<i>Matrici per la valutazione del rischio. ....</i>	<i>5</i>
ARTICOLO 4.	<i>Elaborati del piano. ....</i>	<i>5</i>
ARTICOLO 5.	<i>Ambiti territoriali di applicazione. ....</i>	<i>5</i>
ARTICOLO 6.	<i>Procedimento di adozione e pubblicità del piano stralcio. ....</i>	<i>6</i>
ARTICOLO 7.	<i>Efficacia ed effetti del Piano Stralcio adottato e approvato. ....</i>	<i>6</i>
ARTICOLO 8.	<i>Attività di controllo dell' Autorità di Bacino. ....</i>	<i>7</i>
<b>TITOLO II.</b>	<b>RISCHIO IDRAULICO. ....</b>	<b>10</b>
CAPO I.	<b>PRESCRIZIONI COMUNI PER LE AREE A RISCHIO IDRAULICO. ....</b>	<b>10</b>
ARTICOLO 9.	<i>Disposizioni generali. ....</i>	<i>10</i>
ARTICOLO 10.	<i>Interventi per la riduzione del rischio e interventi di sistemazione ambientale. ....</i>	<i>11</i>
ARTICOLO 11.	<i>Studi di compatibilità idraulica nelle aree a rischio idraulico. ....</i>	<i>12</i>
CAPO II.	<b>AREE A RISCHIO IDRAULICO MOLTO ELEVATO. ....</b>	<b>12</b>
ARTICOLO 12.	<i>Disposizioni generali. ....</i>	<i>12</i>
ARTICOLO 13.	<i>Interventi consentiti sul patrimonio edilizio. ....</i>	<i>12</i>
ARTICOLO 14.	<i>Interventi consentiti in materia di opere e infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico riferite a servizi essenziali e non delocalizzabili. ....</i>	<i>13</i>
CAPO III.	<b>AREE A RISCHIO IDRAULICO ELEVATO. ....</b>	<b>14</b>
ARTICOLO 15.	<i>Disposizioni generali. ....</i>	<i>14</i>
ARTICOLO 16.	<i>Interventi consentiti sul patrimonio edilizio. ....</i>	<i>15</i>
CAPO IV.	<b>AREE A RISCHIO IDRAULICO MEDIO E MODERATO. ....</b>	<b>15</b>
ARTICOLO 17.	<i>Disposizioni comuni per le aree a rischio idraulico medio e moderato. ....</i>	<i>15</i>
ARTICOLO 18.	<i>Interventi consentiti nelle aree a rischio idraulico medio. ....</i>	<i>16</i>
ARTICOLO 19.	<i>Interventi consentiti nelle aree a rischio idraulico moderato. ....</i>	<i>16</i>
<b>TITOLO III.</b>	<b>RISCHIO DA DISSESTI DI VERSANTE. ....</b>	<b>17</b>
CAPO I.	<b>PRESCRIZIONI COMUNI PER LE AREE A RISCHIO DA DISSESTI DI VERSANTE. ....</b>	<b>17</b>
ARTICOLO 20.	<i>Disposizioni generali. ....</i>	<i>17</i>
ARTICOLO 21.	<i>Opere di bonifica e sistemazione dei movimenti franosi e interventi di sistemazione ambientale per la messa in sicurezza delle aree a rischio e la riduzione del rischio da dissesti di versante. ....</i>	<i>18</i>
ARTICOLO 22.	<i>Studio di compatibilità idrogeologica nelle aree a rischio da dissesti di versante. ....</i>	<i>19</i>
CAPO II.	<b>AREE A RISCHIO MOLTO ELEVATO DA DISSESTI DI VERSANTE. ....</b>	<b>19</b>
ARTICOLO 23.	<i>Disposizioni generali. ....</i>	<i>19</i>
ARTICOLO 24.	<i>Interventi consentiti sul patrimonio edilizio. ....</i>	<i>19</i>
ARTICOLO 25.	<i>Interventi consentiti in materia di opere e infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico riferite a servizi essenziali e non delocalizzabili. ....</i>	<i>21</i>
CAPO III.	<b>AREE A RISCHIO ELEVATO DA DISSESTI DI VERSANTE. ....</b>	<b>22</b>
ARTICOLO 26.	<i>Disposizioni generali. ....</i>	<i>22</i>
ARTICOLO 27.	<i>Interventi consentiti sul patrimonio edilizio. ....</i>	<i>22</i>
CAPO IV.	<b>AREE A RISCHIO MEDIO E MODERATO DA DISSESTI DI VERSANTE. ....</b>	<b>23</b>
ARTICOLO 28.	<i>Disposizioni comuni per le aree a rischio medio e moderato da dissesti di versante. ....</i>	<i>23</i>
ARTICOLO 29.	<i>Interventi consentiti nelle aree a rischio medio da dissesti di versante. ....</i>	<i>23</i>
ARTICOLO 30.	<i>Interventi consentiti nelle aree a rischio moderato da dissesti di versante. ....</i>	<i>24</i>

CAPO V	RISCHIO CONNESSO A FENOMENI DI SPROFONDAMENTO .....	24
ARTICOLO 30 bis.	<i>Indagini nelle aree soggette a fenomeni di sprofondamento.</i> .....	24
<b>TITOLO IV.</b>	<b>DISPOSIZIONI PER LA TUTELA DAL PERICOLO IDROGEOLOGICO.....</b>	<b>25</b>
CAPO I.	PRESCRIZIONI COMUNI PER LE AREE DI PERICOLO IDROGEOLOGICO. ....	25
ARTICOLO 31.	<i>Finalità e contenuti.</i> .....	25
ARTICOLO 32.	<i>Disposizioni generali.</i> .....	25
ARTICOLO 33.	<i>Criteri e linee guida per le azioni di riqualificazione ambientale e di recupero naturalistico nelle fasce fluviali e nelle aree di pericolo da dissesti di versante.</i> .....	26
ARTICOLO 34.	<i>Tutela e gestione quantitativa delle risorse idriche.</i> .....	27
CAPO II.	USO DEL SUOLO COME DIFESA .....	27
ARTICOLO 35.	<i>Disciplina delle attività agricole e silvocolturali nelle fasce fluviali.</i> .....	27
ARTICOLO 36.	<i>Disciplina delle attività agricole e silvocolturali nelle aree di pericolo da dissesto di versante.</i> .....	27
ARTICOLO 37.	<i>Gestione dei vincoli idrogeologici.</i> .....	28
ARTICOLO 38.	<i>Disciplina delle attività estrattive.</i> .....	28
CAPO III	DISCIPLINA SPECIFICA DELLE FASCE FLUVIALI. ....	29
ARTICOLO 39.	<i>Disciplina dell'assetto idrografico.</i> .....	29
ARTICOLO 40.	<i>Studio di compatibilità idraulica.</i> .....	31
ARTICOLO 41.	<i>Aree di pericolo da esondazione non comprese nelle fasce fluviali.</i> .....	32
ARTICOLO 42.	<i>Interventi sul patrimonio edilizio.</i> .....	32
ARTICOLO 43.	<i>Realizzazione di impianti, opere ed infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico nelle fasce fluviali.</i> .....	33
ARTICOLO 44.	<i>Individuazione e delimitazione delle sottofasce B1, B2, B3, B1*,B2*, B3*.</i> .....	34
ARTICOLO 45.	<i>Disposizioni comuni per le sottofasce B1, B2, B3.</i> .....	35
ARTICOLO 46.	<i>Disciplina specifica delle sottofasce B1, B2, B3.</i> .....	36
CAPO IV.	DISCIPLINA SPECIFICA DELLE AREE DI PERICOLO DA DISSESTI DI VERSANTE. ...	38
ARTICOLO 47.	<i>Criteri, modalità e linee guida per la progettazione, la realizzazione e la manutenzione delle opere di difesa, sistemazione ed uso del suolo.</i> .....	38
ARTICOLO 48.	<i>Studio di compatibilità idrogeologica.</i> .....	38
ARTICOLO 49.	<i>Interventi nelle aree di pericolo da dissesti di versante.</i> .....	39
ARTICOLO 50.	<i>Realizzazione di impianti, opere ed infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico nelle aree di pericolo da dissesti di versante.</i> .....	41
ARTICOLO 51.	<i>Disposizioni per le aree dei comuni di Sarno, Siano e Bracigliano ricadenti nei settori A e B delle perimetrazioni di cui all'ordinanza del Commissario di Governo per l'emergenza idrogeologica n. 3335/2004 e ss.mm.ii.</i> .....	42
<b>TITOLO VI.</b>	<b>ATTUAZIONE DEL PIANO. ....</b>	<b>43</b>
ARTICOLO 52.	<i>Modalità e strumenti di attuazione.</i> .....	43
ARTICOLO 53.	<i>Vigilanza sull'attuazione del piano.</i> .....	43
ARTICOLO 54.	<i>Misure prioritarie di prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico.</i> .....	44
ARTICOLO 55.	<i>Aggiornamento e varianti del piano.</i> .....	44
ARTICOLO 56.	<i>Programmazione finanziaria.</i> .....	45

## **TITOLO I. DISPOSIZIONI GENERALI.**

### **ARTICOLO 1. Finalità e contenuti del Piano Stralcio per l'assetto idrogeologico.**

1. Il presente piano costituisce stralcio funzionale del piano di bacino e, per gli effetti dell'originario combinato disposto dell'articolo 17 della legge 18 maggio 1989, n. 183 ss.mm.ii. e dell'articolo 9 della legge della Regione Campania 7 febbraio 1994, n. 8 e ss.ii.mm. ha valore di piano territoriale di settore ed è lo strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni, le norme d'uso del suolo e gli interventi riguardanti l'assetto idrogeologico del territorio di competenza dell'Autorità di bacino del Sarno.

2. Ai sensi della vigente normativa di settore il Piano Stralcio per l'assetto idrogeologico:

- a) individua le aree a rischio idrogeologico molto elevato, elevato, medio e moderato, ne determina la perimetrazione, stabilisce le relative prescrizioni;
- b) delimita le aree di pericolo idrogeologico quali oggetto di azioni organiche per prevenire la formazione e l'estensione di condizioni di rischio;
- c) indica gli strumenti per assicurare coerenza tra la pianificazione stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico e la pianificazione territoriale della Regione Campania, anche a scala provinciale e comunale;
- d) individua le tipologie, la programmazione e la progettazione preliminare degli interventi di mitigazione o eliminazione delle condizioni di rischio e delle relative priorità, a completamento ed integrazione dei sistemi di difesa esistenti.

3. In tutte le aree perimetrate con situazioni di rischio o di pericolo il piano persegue in particolare gli obiettivi di:

- a) salvaguardare l'incolumità delle persone, l'integrità delle infrastrutture e delle opere pubbliche o di interesse pubblico, l'integrità degli edifici, la funzionalità delle attività economiche, la qualità dei beni ambientali e culturali;
- b) impedire l'insorgere o l'aumento dei livelli di rischio oltre la soglia del rischio accettabile così come definito al successivo articolo 2, non consentire azioni pregiudizievoli per la definitiva sistemazione idrogeologica del bacino, prevedere interventi coerenti con la pianificazione di protezione civile;
- c) prevedere e disciplinare i vincoli e le limitazioni d'uso del suolo, le attività e gli interventi antropici consentiti, le prescrizioni e le azioni di prevenzione nelle diverse tipologie di aree a rischio e di pericolo, nei casi più delicati subordinatamente ai risultati di appositi studi di compatibilità idraulica o idrogeologica;
- d) stabilire norme per il corretto uso del territorio e delle risorse naturali nonché per l'esercizio compatibile delle attività umane a maggior impatto sull'equilibrio idrogeologico del bacino;

- e) porre le basi per l'adeguamento della strumentazione urbanistico-territoriale, con la costituzione di vincoli, prescrizioni e destinazioni d'uso del suolo in relazione ai diversi gradi di rischio;
- f) conseguire condizioni accettabili di sicurezza del territorio mediante la programmazione degli interventi non strutturali ed interventi strutturali e la definizione delle esigenze di manutenzione, completamento ed integrazione dei sistemi di difesa esistenti;
- g) di conseguenza programmare la sistemazione, la difesa e la regolazione dei corsi d'acqua, anche attraverso la moderazione delle piene e la manutenzione delle opere, adottando modalità di intervento che privilegino la conservazione ed il recupero delle caratteristiche naturali del territorio;
- h) programmare altresì la sistemazione dei versanti e delle aree instabili a protezione degli abitati e delle infrastrutture, adottando modalità di intervento che privilegino la conservazione ed il recupero delle caratteristiche naturali del territorio;
- i) definire le necessità di manutenzione delle opere in funzione del grado di sicurezza compatibile e del rispettivo livello di efficienza ed efficacia;
- j) indicare le necessarie attività di prevenzione, di allerta e di monitoraggio dello stato dei dissesti.

4. A tal fine inoltre il piano stralcio:

- a) costruisce un quadro conoscitivo dei processi di versante e fluviali attraverso la raccolta, l'organizzazione e l'integrazione delle conoscenze disponibili, in modo da rappresentare il quadro dei fenomeni dell'intero bacino su elaborati cartografici normalmente alla scala 1:25.000 o, per i casi particolarmente complessi, alla scala 1:5.000;
- b) produce la definizione del quadro della pericolosità, del danno potenziale e del rischio idrogeologico esistente, considerando le perimetrazioni dei dissesti e le rispettive interferenze con la presenza di beni e interessi vulnerabili;
- c) contiene un atlante delle perimetrazioni alle scale indicate delle aree soggette a quattro livelli di rischio a gravosità crescente.

## **ARTICOLO 2. Definizione della soglia di rischio accettabile**

1. Si assume come "rischio accettabile" quel livello di rischio che verifica contemporaneamente le seguenti condizioni:

- il rischio determinato dall'intervento da eseguire sia non superiore al valore R2, secondo la definizione del D.P.C.M. 29 settembre 1998;
- l'opera o l'attività prevista abbiano prevalente interesse pubblico o sociale;
- i costi che gravano sulla collettività per lo stato di rischio che si andrà a determinare siano minori dei benefici conseguiti dall'intervento.

2. Gli studi e le indagini necessari alle verifiche di cui al comma 1 sono riportati negli studi di compatibilità idraulica e idrogeologica di cui agli articoli 40 e 48, prendendo a riferimento le tabelle per la determinazione del rischio di cui all'Allegato H.

### **ARTICOLO 3. Matrici per la valutazione del rischio**

1. La valutazione del livello di rischio cui sono esposti eventuali elementi non riportati nelle cartografie di Piano, così come quella relativa a nuovi interventi, viene effettuata secondo le carte di pericolosità da dissesto di versante e di pericolosità idraulica (fasce fluviali) con i criteri delle "Tabelle per la determinazione del rischio" di cui all'Allegato H delle presenti Norme ed in riferimento alla definizione di Rischio Accettabile di cui all'articolo 2.

2. La verifica di compatibilità di interventi nelle zone di pericolosità idrogeologica, così come la predisposizione delle misure dei piani di protezione civile, nei casi di edifici od aree ricadenti in più zone perimetrate con diversi livelli di pericolosità, viene effettuata in riferimento alla classe di pericolosità più gravosa.

### **ARTICOLO 4. Elaborati del piano**

1. Il Piano è costituito dai seguenti elaborati:

- a. Relazione generale
- b. Relazioni tecniche di settore:
  - Rischio Alluvioni
  - Rischio Frane
  - Uso suolo e rischio idrogeologico
- c. Normativa di attuazione ed Allegati Tecnici
- d. Linee guida per la redazione delle proposte d'intervento
- e. Quaderno delle opere tipo
- f. Elaborati cartografici:
  - Carta della pericolosità da frana
  - Carta del Rischio da frana
  - Carta di sintesi aspetti vegetazionali e pericolosità geomorfologica
  - Carta delle fasce fluviali
  - Carta del Rischio idraulico

### **ARTICOLO 5. Ambiti territoriali di applicazione.**

1. Il Piano Stralcio con le relative norme di attuazione e prescrizioni si applica al territorio di competenza dell'Autorità di bacino regionale del Sarno, così come individuato dalla legge della Regione Campania 7 febbraio 1994, n. 8 e ss.ii.mm., che si estende per una superficie di 715 km<sup>2</sup> circa, comprendendo il bacino idrografico del Fiume Sarno, i bacini dei torrenti della

Penisola Sorrentina e dell'Isola di Capri ed i bacini dei torrenti vesuviani dei versanti meridionale ed orientale del complesso vulcanico del Vesuvio.

2. Le aree dei comuni di Sarno, Siano e Bracigliano ricadenti nei "Settori A e B" delle zonazioni di cui all'ordinanza del Commissario di Governo per l'Emergenza Idrogeologica n. 3335/2004 e ss.mm.ii. sono assimilate alle classi di pericolosità idrogeologica del presente piano secondo quanto specificato all'articolo 51.

3. Nell'ipotesi di scostamenti o contrasti tra la perimetrazione di cui al precedente comma e le vigenti delimitazioni di bacini idrografici nazionali, interregionali e regionali confinanti prevale, salvo varianti, ai fini dell'applicazione delle norme di attuazione e della localizzazione degli interventi di mitigazione dei rischi idrogeologici, la perimetrazione dei bacini nazionali e interregionali.

4. L'Autorità di Bacino regionale del Sarno promuove ogni utile accordo con le altre Autorità di Bacino e con i Comuni ai fini della semplificazione amministrativa nella gestione dei territori dei Comuni interessati da due o più bacini a carattere regionale, interregionale o nazionale.

#### **ARTICOLO 6. Procedimento di adozione e pubblicità del Piano Stralcio**

1. Il Piano Stralcio è adottato dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino regionale del Sarno tenuto conto del parere della Conferenza programmatica indetta dalla Regione Campania, ai sensi della legislazione vigente, alla quale partecipano le Province ed i Comuni interessati.

2. L'Autorità di bacino provvede alla pubblicazione dell'avviso di adozione del piano sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

3. Copie integrali del piano adottato su supporto informatico e cartaceo sono depositate presso l'Autorità di bacino del Sarno, su supporto informatico presso le Province di Avellino, Napoli e Salerno e la Regione Campania. Di tale deposito è data comunicazione ai Comuni interessati ai quali è trasmesso su supporto informatico per l'ambito di competenza stralcio del presente Piano.

#### **ARTICOLO 7. Efficacia ed effetti del Piano Stralcio adottato e approvato.**

1. Le norme di attuazione e le prescrizioni contenute nel Piano Stralcio hanno carattere immediatamente vincolante per amministrazioni ed enti pubblici nonché per i soggetti privati; i Comuni, le Amministrazioni Provinciali, le Comunità Montane e tutti gli Enti territorialmente interessati dal Piano di Bacino sono comunque obbligati ad adeguare al presente Piano i rispettivi strumenti di pianificazione e programmazione, a norma della legislazione vigente.

2. In conformità del presente Piano si conferma l'obbligo di adozione e/o adeguamento, da parte degli organi di protezione civile, della conseguente pianificazione di emergenza ai sensi delle disposizioni di legge, anche secondo quanto prescritto dall'O.P.C.M. del 16 gennaio 2009,

n. 3734 e dall'art. 67 commi 5 e 6 del D.Lgs 152/2006 e ss.ii.mm. in materia di interventi urgenti di protezione civile.

3. Le amministrazioni comunali non possono rilasciare permessi a costruire e/o equivalenti titoli abilitativi in contrasto con il contenuto delle norme di attuazione e delle prescrizioni del Piano Stralcio relativamente alle aree perimetrate ed assumono gli eventuali provvedimenti inibitori e sanzionatori.

4. Sono fatti salvi tutti gli interventi oggetto di regolare autorizzazione, concessione e provvedimenti equivalenti i cui lavori siano formalmente iniziati prima della data di pubblicazione sul B.U.R.C. dell'avviso di adozione delle misure di salvaguardia e di mitigazione del rischio del presente Piano da parte del Comitato Istituzionale, fermo restando l'attivazione delle misure di protezione civile di cui all'articolo 54.

5. I provvedimenti di rilascio di autorizzazione e/o permesso in sanatoria non ancora emanati e non tacitamente formati, sia in materia di recupero e sanatoria di opere abusive che in materia di accertamento di conformità possono essere perfezionati positivamente, anche con opere di completamento e di adeguamento alla vigente normativa in materia di sicurezza statica ed antisismica, solo a condizione che - considerate natura, destinazione dei lavori eseguiti e rilevanza delle alterazioni prodotte - l'Amministrazione concedente accerti che gli interventi abusivamente realizzati siano coerenti con le misure di prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico di cui al P.S.A.I. per le aree interessate e fermo restando l'attivazione del Piano di protezione civile comunale. Il rilascio di titoli abilitativi edilizi in sanatoria ai sensi del presente comma non costituisce, in ogni caso, attestazione di messa in sicurezza dal pericolo idrogeologico.

6. I Programmi regionali ed i piani territoriali quali, in particolare, quelli relativi ad attività agricole, zootecniche ed agroforestali, alla tutela della qualità delle acque, alla gestione dei rifiuti, alla tutela dei beni ambientali e alla bonifica dei siti inquinati, alle attività estrattive, a reti e servizi infrastrutturali di rilevanza strategica ed economico-sociale, all'uso del territorio per attività produttive (industriali, commerciali, e/o comunque di rilevante valore socio-economico), vanno coordinati con il presente Piano Stralcio. A tal fine le autorità competenti provvedono entro dodici mesi dall'approvazione ad adeguare i propri strumenti di pianificazione e programmazione.

7. I Comuni hanno l'obbligo di introdurre nei certificati di destinazione urbanistica le informazioni sulle perimetrazioni delle aree a rischio idrogeologico.

#### **ARTICOLO 8. Attività di controllo dell'Autorità di Bacino**

1. L'Autorità di bacino regionale del Sarno esprime pareri preventivi-obbligatori sugli atti di competenza al fine di valutarne la compatibilità con le norme di attuazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico.



2. Sono sottoposti all'Autorità di bacino per l'espressione del parere di cui al comma 1, a titolo esemplificativo non già esaustivo, i seguenti atti:

- a) I programmi di interventi per la mitigazione del rischio;
- b) i piani territoriali di coordinamento provinciale;
- c) gli strumenti urbanistici comunali e loro varianti;
- d) le varianti agli strumenti urbanistici comunali prodotte da progetti puntuali previste dal D.P.R. 327/01 e dal D.P.R. 447/98;
- e) i piani attuativi di strumenti urbanistici generali comunali, qualora questi ultimi non siano già stati sottoposti alla verifica di compatibilità da parte dell' Autorità di Bacino e/o il piano attuativo interferisca direttamente o indirettamente con aree a rischio idrogeologico o con il reticolo idrografico;
- f) i piani regolatori delle aree di sviluppo industriale;
- g) i piani regionali di settore nelle materie di cui all'articolo 65, comma 5, del D. Lgs. n. 152/06 e ss.ii.mm.;
- h) il piano regionale delle attività estrattive;
- i) le richieste di concessione e di autorizzazione alla ricerca di risorse idriche;
- j) i progetti di realizzazione e ristrutturazione edilizia – questi ultimi solo laddove comportano aumenti di volumi e superfici utili – di opere pubbliche o di interesse pubblico localizzate in aree perimetrate come fasce fluviali A e B, come aree di pericolo molto elevato ed elevato da dissesti di versante e come aree a rischio idrogeologico delle classi R4 e R3;
- l) gli studi di compatibilità idraulica e idrogeologica relativi a tutte le opere e infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico, nonché relativi ad altri interventi consentiti dalle presenti norme, anche di iniziativa privata, qualora ricadenti in aree a rischio elevato e molto elevato, in aree a pericolosità per frana elevata e molto elevata e in fasce fluviali A e B;
- m) i progetti di opere strutturali per la mitigazione del rischio idrogeologico;
- n) le proposte di variante al Piano Stralcio di cui al successivo articolo 55.

3. I pareri di cui ai precedenti punti a), b), c), f), g), h) ed n), oltre a quelli previsti ai sensi dell'articolo 14 della Legge Regionale 8/1994, sono di competenza del Comitato Istituzionale; quelli di cui ai punti d), e) i), j), l) ed m), sono delegati al Segretario Generale, che può avvalersi del Comitato Tecnico; i pareri sui preliminari di Piano di cui ai punti b), c), f),g), h), sono altresì delegati al Segretario Generale, previa istruttoria della Segreteria Tecnico Operativa.

4. Gli studi ed i progetti relativi ad opere puntuali di cui al comma 2 vanno trasmessi all'Autorità a cura degli Enti pubblici proponenti o competenti al rilascio delle autorizzazioni previste per legge, previa verifica, a cura degli stessi Enti, di compatibilità con gli strumenti comunali e

sovracomunali di pianificazione urbanistica, ambientale e di settore, e con il regime vincolistico vigente.

5. I piani urbanistici e di settore di cui al comma 2 vanno trasmessi all'Autorità per l'espressione del parere di competenza dall'Ente proponente secondo i tempi e le modalità previste dalla disciplina normativa vigente in materia.

## **TITOLO II. RISCHIO IDRAULICO.**

### **CAPO I. PRESCRIZIONI COMUNI PER LE AREE A RISCHIO IDRAULICO.**

#### **ARTICOLO 9. Disposizioni generali.**

1. Gli elaborati tecnici individuati nell'articolo 4 definiscono le aree a rischio idraulico molto elevato (R4), elevato (R3), medio (R2) e moderato (R1).
2. In tutte le aree a rischio idraulico si applicano, oltre a quelle del presente Titolo II, le disposizioni del Titolo IV relative alla disciplina delle fasce fluviali, secondo i criteri stabiliti nell'articolo 32, commi 2 e 3. Nelle aree perimetrate a rischio idraulico ed anche a rischio da frana le prescrizioni relative si applicano contemporaneamente, ciascuna operando in funzione della rispettiva finalità; le disposizioni più restrittive prevalgono sempre su quelle meno restrittive.
3. Nelle aree a rischio idraulico continuano a svolgersi le attività antropiche ed economiche esistenti alla data di adozione del Piano Stralcio osservando le cautele e le prescrizioni disposte dal presente Titolo II, Capi II, III e IV e dall'articolo 54.
4. Nelle stesse aree sono consentiti esclusivamente i nuovi interventi indicati nei Capi II, III e IV del presente Titolo II, anche in riferimento ai paragrafi 3.1.a) e 3.1.b) del D.P.C.M. 29 settembre 1998, nel rispetto delle condizioni e delle prescrizioni generali stabilite nei commi seguenti e nello studio di compatibilità idraulica di cui all'articolo 40.
5. Tutte le nuove attività, opere e sistemazioni e tutti i nuovi interventi consentiti nelle aree a rischio idraulico devono essere conformi alle leggi di settore, alle norme in materia di realizzazione delle opere pubbliche e alle norme di tutela ambientale, nonché alle disposizioni degli strumenti urbanistici adottati o vigenti nello Stato e nella Regione Campania.
6. Tutte le nuove attività, opere e sistemazioni e tutti i nuovi interventi consentiti nelle aree a rischio idraulico devono essere tali da:
  - migliorare o comunque non peggiorare le condizioni di funzionalità idraulica;
  - non costituire in nessun caso un fattore di aumento del rischio idraulico, né localmente né nei territori a valle o a monte, producendo significativi ostacoli al normale libero deflusso delle acque ovvero causando una riduzione significativa della capacità di invaso delle aree interessate;
  - non costituire un elemento pregiudizievole all'attenuazione o all'eliminazione delle specifiche cause di rischio esistenti;
  - non pregiudicare le sistemazioni idrauliche definitive né la realizzazione degli interventi previsti dalla pianificazione di bacino o dagli strumenti di programmazione provvisoria e urgente;

- garantire condizioni adeguate di sicurezza durante la permanenza dei cantieri mobili, in modo che i lavori si svolgano senza creare, neppure temporaneamente, un ostacolo significativo al regolare deflusso delle acque, un significativo aumento del livello di rischio o del grado di esposizione al rischio esistente;
- limitare l'impermeabilizzazione superficiale del suolo, impiegando tipologie costruttive e materiali tali da controllare la ritenzione temporanea delle acque anche attraverso adeguate reti di regimazione e di drenaggio;
- impiegare ove possibile tecniche a basso impatto ambientale;
- salvaguardare la risorsa acqua in funzione del minimo deflusso vitale o della potenzialità della falda.

7. Per gli interventi consentiti sul patrimonio edilizio esistente nelle aree a rischio idraulico sono richiamate le definizioni di cui all'articolo 3 del D.P.R. 380/01 e s.m.i.

8. Tutti gli interventi e le opere destinate alla prevenzione ed alla protezione del territorio dal rischio idraulico devono essere sottoposti, dall'amministrazione territorialmente competente, ad un idoneo piano di azioni ordinarie di manutenzione, tese a garantirne nel tempo la necessaria funzionalità.

9. Per gli alvei-strada esistenti, ad integrazione di quanto già previsto al punto 1.2 dell'Allegato C, deve essere ripristinata la funzionalità idraulica attraverso idonee opere di separazione atte a rendere la funzione di strada distinta da quella di deflusso delle acque; nelle more di tali interventi le Autorità di protezione civile devono adottare opportune misure per la regolazione e il divieto del transito.

#### **ARTICOLO 10 *Interventi per la riduzione del rischio e interventi di sistemazione ambientale.***

1. Nelle aree perimetrate a rischio idraulico sono ammessi:

- a) gli interventi idraulici e le opere idrauliche per la messa in sicurezza delle aree e per la riduzione o l'eliminazione del rischio;
- b) gli interventi di sistemazione e miglioramento ambientale finalizzati a ridurre il rischio idraulico, che favoriscano tra l'altro la ricostruzione dei processi e degli equilibri naturali, il riassetto delle cenosi di vegetazione riparia, la ricostituzione della vegetazione spontanea autoctona. Tra tali interventi sono compresi i tagli di piante stabiliti dall'autorità forestale o idraulica competente per territorio per assicurare il regolare deflusso delle acque, tenuto conto di quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 14 aprile 1993, "Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni recante criteri e modalità per la redazione dei programmi di manutenzione idraulica e forestale", e in coerenza ai contenuti tecnici di cui al manuale delle attività consigliate in campo agricolo, forestale e silvo-pastorale in relazione alle condizioni di rischio considerate.

c) gli interventi urgenti delle autorità idrauliche e di protezione civile competenti per la salvaguardia di persone e beni a fronte di eventi pericolosi o situazioni di rischio eccezionali.

2. I progetti di interventi strutturali di mitigazione del rischio idraulico devono essere redatti secondo i criteri di cui agli Allegati Tecnici C ed E e, oltre ai contenuti ed agli elaborati di cui ai predetti Allegati, devono esplicitamente evidenziare le eventuali proposte di ripermimetrazione delle aree a pericolosità idraulica (fasce fluviali) e rischio idraulico conseguenti agli interventi nonché quantificare, nel corpo della prevista analisi costi-benefici, i beni, le infrastrutture, le attività economiche e la popolazione, potenzialmente interessati dalla mitigazione del rischio.

#### **ARTICOLO 11. Studi di compatibilità idraulica nelle aree a rischio idraulico.**

1. Nelle aree delimitate a rischio idraulico molto elevato ed elevato i progetti per interventi consentiti di nuova edificazione e infrastrutturazione sono accompagnati dallo studio di compatibilità idraulica di cui all'articolo 40.

2. Nelle aree a rischio idraulico medio e moderato lo studio di compatibilità idraulica deve essere prodotto solo nelle fattispecie in cui è espressamente richiesto dalle norme nel presente Titolo II, Capo IV.

### **CAPO II. AREE A RISCHIO IDRAULICO MOLTO ELEVATO.**

#### **ARTICOLO 12. Disposizioni generali.**

1. Nelle aree a rischio idraulico molto elevato sono consentiti esclusivamente gli interventi e le attività espressamente ammessi ai sensi del presente Titolo II, subordinatamente all'attivazione delle misure di protezione civile di cui all'articolo 54.

2. Nelle aree a rischio idraulico molto elevato si applicano inoltre le disposizioni del Titolo IV relative alla disciplina delle fasce fluviali secondo i criteri stabiliti nell'articolo 32, commi 2 e 3.

#### **ARTICOLO 13. Interventi consentiti sul patrimonio edilizio.**

1. Tutti gli interventi di cui al presente articolo devono essere attuati senza aumenti di superficie o volume utile entro e fuori terra e senza aumento del carico urbanistico.

2. Nelle aree perimetrate a rischio idraulico molto elevato sono esclusivamente consentiti in relazione al patrimonio edilizio esistente:

- a) la demolizione senza ricostruzione;
- b) la manutenzione ordinaria e straordinaria;
- c) il restauro, il risanamento conservativo;
- d) gli interventi finalizzati a mitigare la vulnerabilità del patrimonio edilizio. In questi interventi è ammesso un aumento di superficie utile non superiore a quella esposta ad allagamento dei

singoli edifici, purché con contestuale dismissione delle stesse superfici esposte e purché sia effettuata la verifica strutturale sull'idoneità delle fondazioni e delle altre strutture portanti;

- e) l'installazione di impianti tecnologici essenziali e non altrimenti localizzabili a giudizio dell'autorità competente al rilascio del titolo abilitativo, posti a servizio di edifici esistenti, unitamente alla realizzazione di volumi tecnici connessi, purché si tratti di interventi conformi agli strumenti urbanistici, e sempre che l'installazione di tali impianti non comporti aumento del rischio;
- f) gli interventi di adeguamento igienico-sanitario degli edifici, purché diretti all'osservanza di obblighi sanitari stabiliti da leggi;
- g) l'utilizzo e il recupero di sottotetti a condizione che non comporti aumento del carico urbanistico;
- h) l'utilizzo e il recupero, a fini di parcheggio, di locali siti al piano terreno di fabbricati già esistenti ovvero di aree scoperte di pertinenza degli stessi immobili;
- i) gli interventi di sistemazione e manutenzione di superfici scoperte di edifici esistenti (rampe, muretti, recinzioni, opere a verde e simili) a condizione che non creino nuove interferenze con il libero deflusso delle acque secondo quanto stabilito all'articolo 9, comma 6;
- l) i mutamenti di destinazione d'uso, a condizione che gli stessi non comportino aumento del rischio, inteso come incremento di uno o più dei fattori che concorrono a determinarlo nella formulazione del DPCM 29.09.1998 ( $R = P \times E \times V$ );
- m) l'adeguamento degli edifici alle norme vigenti in materia di eliminazione delle barriere architettoniche ed in materia di sicurezza del lavoro.

3. Fermo restando quanto disposto all'articolo 11, per i casi elencati al comma precedente lo studio di compatibilità idraulica è obbligatorio per gli interventi di cui al punto c) sulle strutture in fondazione, al punto e) - limitatamente alla realizzazione di nuovi volumi tecnici - ed al punto h).

4. Sono altresì ammessi gli interventi di ricostruzione in sito di edilizia pubblica e privata autorizzati o in corso di autorizzazione ai sensi della legge n. 219/1981 e ss.ii.mm. alla data di entrata in vigore delle presenti norme. Non sono invece ammessi interventi di nuova edificazione conseguenti a delocalizzazione ai sensi della stessa legge n. 219/1981 nel caso in cui comportino aumento dei livelli di rischio al di sopra della soglia di rischio accettabile di cui all'articolo 2 delle presenti norme.

**ARTICOLO 14. *Interventi consentiti in materia di opere e infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico riferite a servizi essenziali e non delocalizzabili.***

1. Nelle aree perimetrate a rischio idraulico molto elevato sono consentiti esclusivamente:

- a) gli interventi necessari per la manutenzione ordinaria e straordinaria di opere e infrastrutture a rete o puntuali pubbliche e di interesse pubblico;
- b) la realizzazione, l'ampliamento o la ristrutturazione delle opere e delle infrastrutture a rete pubbliche o di interesse pubblico riferite a servizi pubblici essenziali che non siano delocalizzabili o per le quali il progetto sottoposto all'approvazione dell'autorità competente dimostri l'assenza di alternative tecnicamente ed economicamente sostenibili, e sempre a condizione che risultino coerenti con la pianificazione degli interventi di emergenza di protezione civile ed a condizione che siano realizzate preventivamente o contestualmente idonee opere di mitigazione del rischio. Non sono in ogni caso consentite le realizzazioni di opere pubbliche o di interesse pubblico quali scuole, edifici religiosi, ed altre opere di urbanizzazione secondaria, di edilizia residenziale pubblica, insediamenti produttivi, né le opere a rete a servizio di nuovi insediamenti, previsti dai piani di insediamenti produttivi e dai piani di edilizia economica e popolare, la cui ubicazione sia in contrasto con le norme del presente Piano Stralcio;
- c) gli interventi di adeguamento degli impianti esistenti di depurazione delle acque e di smaltimento dei rifiuti, principalmente per aumentarne le condizioni di sicurezza e igienico-sanitarie di esercizio o per acquisire innovazioni tecnologiche;
- d) gli interventi di edilizia cimiteriale, a condizione che siano realizzati negli spazi interclusi e nelle porzioni libere degli impianti esistenti;
- e) la realizzazione di sottoservizi a rete interessanti tracciati stradali esistenti;
- f) l'esecuzione di opere di allacciamento alle reti principali.

2. I vincoli di cui ai precedenti commi non concernono le opere pubbliche per le quali alla data di pubblicazione sul B.U.R.C. dell'avviso di adozione delle misure di salvaguardia e di mitigazione del rischio del presente Piano da parte del Comitato Istituzionale siano formalmente iniziati i lavori e purché prima del collaudo siano realizzate idonee opere per la mitigazione del rischio e adottati i piani di protezione civile di cui alla legge 225/92. e D.Lgs. 112/98 e ss.ii.mm.

3. Gli interventi consentiti dal presente articolo devono essere coerenti con la pianificazione degli interventi di emergenza in materia di protezione civile ed osservano le altre condizioni generali di cui all'articolo 9.

### **CAPO III. AREE A RISCHIO IDRAULICO ELEVATO.**

#### **ARTICOLO 15. Disposizioni generali.**

1. Nelle aree a rischio idraulico elevato sono consentiti esclusivamente tutti gli interventi e le attività espressamente ammessi ai sensi del presente Titolo II, subordinatamente all'attivazione delle misure di protezione civile di cui all'articolo 54.

2. Nelle aree a rischio idraulico elevato sono consentiti tutti gli interventi e le attività possibili nelle aree a rischio molto elevato, alle medesime condizioni generali per queste stabilite dagli articoli 9 e 13, nonché quelli indicati nei seguenti articoli del presente Titolo II, Capo III.

3. Nelle aree a rischio idraulico elevato si applicano inoltre le disposizioni del Titolo IV relative alla disciplina delle fasce fluviali secondo i criteri stabiliti nell'articolo 32, commi 2 e 3.

#### **ARTICOLO 16. *Interventi consentiti sul patrimonio edilizio.***

1. A condizione che siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 9 ed al comma 1 dell'articolo 13, e fatto salvo quanto disposto dal successivo comma 2 del presente articolo, nelle aree ad elevato rischio idraulico sono consentiti sul patrimonio edilizio esistente:

- a) gli interventi di ristrutturazione edilizia, sempre che lo studio di compatibilità idraulica di cui all'articolo 40 dimostri che le superfici destinate ad uso abitativo o comunque economicamente rilevante sono realizzate a quote compatibili con la piena di riferimento;
- b) gli ampliamenti di edifici esistenti esclusivamente per motivate necessità di adeguamento igienico-sanitario valutate e certificate espressamente nel provvedimento abilitativo e verificate dallo studio di compatibilità idraulica;
- c) le realizzazioni di manufatti non qualificabili come volumi edilizi, senza necessità dello studio di compatibilità idraulica nei casi in cui non sia richiesta la concessione edilizia.

2. All'interno dei soli perimetri dei centri edificati, intesi come aree edificate con continuità ed i lotti ad essi interclusi, la ricostruzione di edifici demoliti è possibile esclusivamente alla condizione di essere compatibile con la piena di riferimento. È ammesso il cambio di destinazione d'uso, a condizione che lo stesso non comporti aumento del rischio, inteso come incremento di uno o più dei fattori che concorrono a determinarlo, secondo la formulazione di riferimento del DPCM 29.09.1998. Negli stessi perimetri gli interventi di nuova costruzione previsti dagli strumenti urbanistici vigenti alla data di pubblicazione sul B.U.R.C. dell'avviso di adozione delle misure di salvaguardia e di mitigazione del rischio del presente Piano Stralcio da parte del Comitato Istituzionale sono ammessi soltanto se ricadenti all'interno delle zone urbane B di completamento definite dal D.M. 2 aprile 1968 e purché siano compatibili con la piena di riferimento.

### **CAPO IV. AREE A RISCHIO IDRAULICO MEDIO E MODERATO**

#### **ARTICOLO 17. *Disposizioni comuni per le aree a rischio idraulico medio e moderato.***

1. Nelle aree a rischio idraulico medio e moderato sono consentiti tutti gli interventi e le attività possibili nelle aree a rischio molto elevato ed elevato, alle medesime condizioni generali per queste stabilite dall'articolo 9, nonché quelli indicati nei seguenti articoli 18 e 19.



2. Tutti gli interventi ammessi nelle aree a rischio idraulico medio e moderato sono realizzati con tipologie costruttive finalizzate alla riduzione della vulnerabilità delle opere e del rischio per la pubblica incolumità e, su dichiarazione del progettista, coerentemente con le azioni, le norme e la pianificazione degli interventi di emergenza di protezione civile previste dal presente Piano Stralcio e dai piani di protezione civile comunali.

3. Nelle aree a rischio idraulico medio e moderato si applicano inoltre le disposizioni del Titolo IV relative alla disciplina delle fasce fluviali secondo i criteri stabiliti nell'articolo 32, commi 2 e 3.

#### **ARTICOLO 18. Interventi consentiti nelle aree a rischio idraulico medio.**

1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 9, commi 5 e 6, e dalle disposizioni del Titolo IV, nelle aree a rischio idraulico medio sono altresì consentiti:

- a) gli interventi di ristrutturazione edilizia previsti dagli strumenti urbanistici, dai piani di settore e dalla normativa statale e regionale;
- b) le nuove costruzioni edilizie e gli ampliamenti previsti nei centri abitati dagli strumenti urbanistici vigenti alla data di pubblicazione sul B.U.R.C. dell'avviso di adozione delle misure di salvaguardia e di mitigazione del rischio del presente Piano Stralcio da parte del Comitato Istituzionale, così come adeguati allo stesso Piano a norma dell'articolo 7;
- c) i nuovi insediamenti produttivi nell'ambito di "Piani esecutivi di insediamento produttivo" vigenti purché già parzialmente realizzati alla data di pubblicazione sul B.U.R.C. dell'avviso di adozione delle misure di salvaguardia e di mitigazione del rischio del presente Piano Stralcio da parte del Comitato Istituzionale;
- d) l'adeguamento degli impianti esistenti di depurazione delle acque e di smaltimento dei rifiuti;
- e) gli interventi di edilizia cimiteriale compatibili con la piena di riferimento;

2. Sono soggetti a previo studio di compatibilità idraulica gli interventi di cui alle lettere b), c), d) ed e) del precedente comma.

3. I vincoli di cui ai precedenti commi non concernono gli interventi e le opere pubbliche per cui, alla data di pubblicazione sul B.U.R.C. dell'avviso di adozione delle misure di salvaguardia e di mitigazione del rischio del presente Piano Stralcio da parte del Comitato Istituzionale, fossero stati già iniziati i lavori.

#### **ARTICOLO 19. Interventi consentiti nelle aree a rischio idraulico moderato.**

1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 9, commi 5 e 6 e dalle disposizioni del Titolo IV, nelle aree a rischio idraulico moderato gli interventi sul patrimonio edilizio esistente, i cambiamenti di destinazione d'uso, gli interventi di nuova costruzione e la realizzazione di nuovi impianti, opere ed infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico sono quelli conformi alla normativa statale e regionale previsti dagli strumenti urbanistici e dai piani di settore vigenti, così come adeguati al presente Piano Stralcio a norma dell'articolo 7.

**TITOLO III. RISCHIO DA DISSESTI DI VERSANTE.**

**CAPO I. PRESCRIZIONI COMUNI PER LE AREE A RISCHIO DA DISSESTI DI VERSANTE.**

**ARTICOLO 20. Disposizioni generali.**

1. Gli elaborati tecnici individuati nell'articolo 4 delle presenti norme definiscono le aree a rischio da dissesti di versante molto elevato (R4), elevato (R3), medio (R2) e moderato (R1).
2. In tutte le aree a rischio da dissesti di versante si applicano, oltre a quelle del presente Titolo III, le disposizioni del Titolo IV relative alla disciplina delle aree di pericolo da dissesti di versante, secondo i criteri stabiliti nell'articolo 32, commi 2 e 3. Nelle aree perimetrate a rischio frana ed anche a rischio idraulico le prescrizioni relative si applicano contemporaneamente, ciascuna operando in funzione della rispettiva finalità; le disposizioni più restrittive prevalgono sempre su quelle meno restrittive.
3. Nelle aree a rischio da dissesti di versante continuano a svolgersi le attività antropiche ed economiche esistenti alla data di adozione del piano stralcio, osservando le cautele e le prescrizioni disposte dal presente Titolo III, Capi II, III e IV.
4. Nelle stesse aree sono consentiti esclusivamente i nuovi interventi indicati nei Capi II, III e IV del presente Titolo III, anche in riferimento ai paragrafi 3.2.a) e 3.2.b) del D.P.C.M. 29 settembre 1998, nel rispetto delle condizioni e delle prescrizioni generali stabilite nei commi seguenti e nello studio di compatibilità idrogeologica di cui all'articolo 48.
5. Tutte le nuove attività, opere e sistemazioni e tutti i nuovi interventi consentiti nelle aree a rischio da dissesti di versante devono essere conformi alle leggi di settore, alle norme in materia di realizzazione delle opere pubbliche e alle norme di tutela ambientale, nonché alle disposizioni degli strumenti urbanistici adottati o vigenti nello Stato e nella Regione Campania.
6. Tutte le nuove attività, opere e sistemazioni e tutti i nuovi interventi consentiti nelle aree a rischio da dissesti di versante devono essere tali da:
  - migliorare o comunque non peggiorare le condizioni di sicurezza del territorio e di difesa del suolo;
  - non costituire in nessun caso un fattore di aumento del rischio da dissesti di versante;
  - non costituire elemento pregiudizievole all'attenuazione o all'eliminazione definitiva delle specifiche cause di rischio esistenti;
  - non pregiudicare le sistemazioni definitive delle aree a rischio né la realizzazione degli interventi previsti dalla pianificazione di bacino o dagli strumenti di programmazione provvisoria e urgente;

- garantire condizioni adeguate di sicurezza durante la permanenza del cantiere, in modo che i lavori si svolgano senza creare, neppure temporaneamente, un significativo aumento del livello di rischio o del grado di esposizione al rischio esistente;
  - limitare l'impermeabilizzazione superficiale del suolo, impiegando tipologie costruttive e materiali tali da controllare la ritenzione temporanea delle acque anche attraverso adeguate reti di regimazione e di drenaggio;
  - impiegare ove possibile tecniche a basso impatto ambientale;
  - salvaguardare la risorsa acqua in funzione del minimo deflusso vitale o della potenzialità della falda.
7. Per gli interventi consentiti sul patrimonio edilizio esistente nelle aree a rischio da dissesti di versante sono richiamate le definizioni di cui all'articolo 3 del D.P.R. 380/01 e ss.mm.ii..

**ARTICOLO 21. Opere di bonifica e sistemazione dei movimenti franosi e interventi di sistemazione ambientale per la messa in sicurezza delle aree a rischio e la riduzione del rischio da dissesti di versante.**

1. Nelle aree perimetrate a rischio molto elevato da dissesti di versante sono ammessi:
- a) gli interventi di bonifica e di sistemazione delle aree di possibile innesco e sviluppo dei fenomeni di dissesto nonché le opere di difesa attiva e passiva, ivi compresa la loro manutenzione;
  - b) gli interventi di sistemazione e miglioramento ambientale finalizzati a ridurre i rischi, a condizione che siano compatibili con la stabilità dei terreni e favoriscano tra l'altro la ricostruzione dei processi e degli equilibri naturali, la ricostituzione della vegetazione spontanea autoctona, purché coerenti alle prescrizioni tecniche di cui al successivo Tit. IV, Capo I e II.
  - c) gli interventi urgenti delle autorità di difesa del suolo e di protezione civile competenti per la salvaguardia di persone e beni a fronte di eventi pericolosi o situazioni di rischio eccezionali;
  - d) gli interventi di manutenzione delle opere esistenti.
2. Tutti gli interventi e le opere destinate alla prevenzione ed alla protezione del territorio dal rischio da dissesto di versante devono essere sottoposti, dall'amministrazione territorialmente competente, ad un idoneo piano di azioni ordinarie di manutenzione, tese a garantirne nel tempo la necessaria funzionalità.
3. I progetti di nuove opere di difesa dei versanti devono essere redatti seguendo indirizzi, raccomandazioni e orientamenti contenuti nell'Allegato D "Criteri di massima per la progettazione, la realizzazione e la manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere e degli interventi di difesa dei versanti" ed Allegato F – Parte I Indirizzi Tecnici per la redazione degli

studi di compatibilità idrogeologica e Parte II -- Disciplinare degli studi e indagini da eseguire per la ripermetrazione delle aree a rischio di frana; inoltre devono esplicitamente evidenziare le eventuali proposte di ripermetrazione delle aree a pericolosità e rischio frana conseguenti agli interventi, nonché quantificare i beni, le infrastrutture, le attività economiche e la popolazione, potenzialmente interessati dalla mitigazione del rischio.

4. I criteri generali per la progettazione, la realizzazione e la manutenzione ordinaria e straordinaria degli interventi di difesa dei versanti, ovvero delle opere e gli interventi di difesa nelle aree a diverso rischio e pericolosità da frana, devono far riferimento, possibilmente, alle tipologie costruttive riportate nel Quaderno delle opere tipo e, comunque, tener conto dei contenuti di cui al Decreto Presidente della Giunta Regionale della Campania n. 574 del 22 luglio 2002 – Regolamento per l'attuazione degli interventi di Ingegneria naturalistica.

**ARTICOLO 22. Studio di compatibilità idrogeologica nelle aree a rischio da dissesti di versante.**

1. Nelle aree delimitate a rischio da dissesti di versante molto elevato ed elevato i progetti per interventi consentiti di nuova edificazione e infrastrutturazione sono accompagnati dallo studio di compatibilità idrogeologica di cui all'articolo 48.

2. Nelle aree a rischio medio e moderato da dissesti di versante lo studio di compatibilità idrogeologica deve essere prodotto solo nelle fattispecie in cui è espressamente richiesto nel Titolo III, Capo IV.

**CAPO II. AREE A RISCHIO MOLTO ELEVATO DA DISSESTI DI VERSANTE.**

**ARTICOLO 23. Disposizioni generali.**

1. Nelle aree a rischio molto elevato da dissesti di versante sono consentiti esclusivamente tutti gli interventi e le attività espressamente ammessi ai sensi del presente Titolo III, subordinatamente all'attivazione delle misure di protezione civile di cui all'articolo 54.

2. Nelle aree a rischio molto elevato da dissesti di versante si applicano le disposizioni del Titolo IV relative alla disciplina delle aree di pericolo da dissesti di versante secondo i criteri stabiliti nell'articolo 32, commi 2 e 3.

**ARTICOLO 24. Interventi consentiti sul patrimonio edilizio.**

1. Ferme restando le disposizioni generali per gli interventi ammissibili nelle aree a rischio da dissesti di versante di cui all'articolo 20, tutti gli interventi di cui al presente articolo devono essere attuati senza aumenti di superficie o volume utile entro e fuori terra e senza aumento del carico urbanistico.

2. Nelle aree perimetrate a rischio molto elevato da dissesti di versante sono esclusivamente consentiti in relazione al patrimonio edilizio esistente:

- a) gli interventi di demolizione senza ricostruzione;
- b) gli interventi di manutenzione ordinaria;
- c) gli interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo;
- d) gli interventi finalizzati a mitigare la vulnerabilità degli edifici e delle costruzioni;
- e) l'installazione di impianti tecnologici, compresi gli interventi relativi al miglioramento dell'efficienza energetica, irrinunciabili a giudizio dell'autorità competente al rilascio del titolo abilitativo, posti a servizio di edifici o di attrezzature esistenti, unitamente alla realizzazione di volumi tecnici connessi, purchè si tratti di interventi conformi agli strumenti urbanistici;
- f) gli interventi di adeguamento igienico-sanitario degli edifici ad uso residenziale, purchè diretti all'osservanza di obblighi sanitari stabiliti da norme di legge;
- g) l'utilizzo e il recupero di sottotetti a condizione che non comporti aumento del carico urbanistico;
- h) l'utilizzo e l'adeguamento a fini di parcheggio esclusivamente pertinenziale, di spazi e locali siti al piano terreno o interrato di fabbricati già esistenti e di pertinenza degli stessi immobili;
- i) gli interventi di sistemazione e manutenzione di superfici scoperte di edifici esistenti (rampe, muretti, recinzioni, opere a verde e simili), a condizione che non comportino alterazioni orografiche e dell'equilibrio geomorfologico;
- j) i mutamenti di destinazione d'uso, a condizione che gli stessi non comportino aumento del rischio, inteso come incremento di uno o più dei fattori che concorrono a determinarlo nella formulazione del DPCM 29.09.1998 ( $R = P \times E \times V$ );
- l) l'adeguamento degli edifici alle norme vigenti in materia di eliminazione delle barriere architettoniche ed in materia di sicurezza del lavoro.

3. Fermo restando quanto disposto all'articolo 22, per i casi elencati al comma precedente lo studio di compatibilità idrogeologica è obbligatorio per gli interventi di cui ai punti c) sulle strutture in fondazione, al punto d), al punto e) - limitatamente alla realizzazione di nuovi volumi tecnici - ed al punto h).

4. Sono altresì ammessi gli interventi di ricostruzione in sito di edilizia pubblica e privata autorizzati o in corso di autorizzazione ai sensi della legge n. 219/1981 e ss.ii.mm. alla data di entrata in vigore delle presenti norme. Non sono invece ammessi interventi di nuova edificazione conseguenti a delocalizzazione ai sensi della stessa legge n. 219/1981 nel caso in cui comportino aumento dei livelli di rischio al di sopra della soglia di rischio accettabile di cui all'articolo 2 delle presenti norme.

**ARTICOLO 25. *Interventi consentiti in materia di opere e infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico riferite a servizi essenziali e non delocalizzabili.***

1. Nelle aree perimetrate a rischio molto elevato da dissesti di versante sono ammessi esclusivamente:

- a) gli interventi necessari per la manutenzione ordinaria e straordinaria di opere e infrastrutture a rete o puntuali pubbliche e di interesse pubblico;
- b) gli interventi di adeguamento degli impianti esistenti di depurazione delle acque e di smaltimento dei rifiuti, principalmente per aumentarne le condizioni di sicurezza e igienico-sanitarie di esercizio o per acquisire innovazioni tecnologiche;
- c) gli interventi di edilizia cimiteriale, a condizione che siano realizzati negli spazi interclusi e nelle porzioni libere degli impianti esistenti;
- d) la realizzazione di servizi a rete interessanti tracciati stradali esistenti. I relativi studi di compatibilità idrogeologica devono essere predisposti per i soli servizi che comportano opere significative;
- e) l'esecuzione di opere di allacciamento alle reti principali;
- f) la realizzazione, l'ampliamento o la ristrutturazione delle opere e delle infrastrutture a rete pubbliche o di interesse pubblico che non abbiano natura di opere puntuali e che siano riferite a servizi pubblici essenziali non delocalizzabili o per le quali il progetto sottoposto all'approvazione dell'autorità competente dimostri l'assenza di alternative tecnicamente ed economicamente sostenibili, e sempre a condizione che risultino coerenti con la pianificazione degli interventi di emergenza di protezione civile ed a condizione che siano preventivamente o contestualmente realizzate idonee opere di mitigazione o eliminazione del rischio ed inoltre a condizione di essere sottoposte ad una valutazione tecnico-economica di congruità. Non sono in ogni caso consentite le realizzazioni di opere pubbliche o di interesse pubblico quali scuole, edifici religiosi, ed altre opere di urbanizzazione secondaria, di edilizia residenziale pubblica, insediamenti produttivi, né le opere a rete a servizio di nuovi insediamenti, previsti dai piani di insediamenti produttivi e dai piani di edilizia economica e popolare, la cui ubicazione sia in contrasto con le norme del presente Piano Stralcio.

2. I vincoli di cui ai precedenti commi non concernono le opere pubbliche per le quali alla data alla data di pubblicazione sul B.U.R.C. dell'avviso di adozione delle misure di salvaguardia e di mitigazione del rischio del presente Piano Stralcio da parte del Comitato Istituzionale, siano formalmente iniziati i lavori e purché prima del collaudo siano realizzate idonee opere per la mitigazione del rischio e adottati i piani di protezione civile di cui alla legge 225/92 e D.Lgs. 112/98 e ss.ii.mm. .

3. Gli interventi consentiti dal presente articolo devono essere coerenti con la pianificazione degli interventi di emergenza in materia di protezione civile ed osservano le altre condizioni generali di cui all'articolo 20.

### **CAPO III. AREE A RISCHIO ELEVATO DA DISSESTI DI VERSANTE.**

#### **ARTICOLO 26. Disposizioni generali.**

1. Nelle aree a rischio elevato da dissesti di versante sono consentiti esclusivamente tutti gli interventi e le attività espressamente ammessi ai sensi del presente Titolo III, subordinatamente all'attuazione delle misure di protezione civile di cui all'articolo 54.

2. Nelle aree a rischio elevato da dissesti di versante sono consentiti, alle medesime condizioni generali per queste stabilite dall'articolo 20, tutti gli interventi e le attività possibili nelle aree a rischio molto elevato nonché quelli indicati nei seguenti articoli del presente Titolo III, Capo III.

3. Nelle aree a rischio elevato da dissesti di versante si applicano le disposizioni del Titolo IV relative alla disciplina delle aree di pericolo da dissesti di versante secondo i criteri stabiliti nell'articolo 32, commi 2 e 3.

#### **ARTICOLO 27. Interventi consentiti sul patrimonio edilizio.**

1. Nelle aree a rischio elevato da dissesto di versante sono consentiti, alle medesime condizioni, tutti gli interventi consentiti nelle aree a rischio molto elevato di cui all' art. 24 del presente Titolo.

2. Purchè siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 20, e subordinatamente alle conclusioni dello studio di compatibilità idrogeologica di cui all'art.48, nelle aree ad elevato rischio da dissesti di versante sono inoltre consentiti sul patrimonio edilizio esistente:

- a) gli interventi di ristrutturazione edilizia, esclusa la demolizione con ricostruzione, che non comportino incrementi di carico insediativo e del rischio inteso come incremento di uno o più dei fattori che concorrono a determinarlo nella definizione del D.P.C.M. 29/09/1998 ( $R = P \times E \times V$ );
- b) gli ampliamenti di edifici esclusivamente per motivate necessità di adeguamento igienico-sanitario e di miglioramento dell'efficienza energetica, valutate e certificate espressamente nell'atto assentivo;
- c) le realizzazioni di manufatti non qualificabili come volumi edilizi.

#### **CAPO IV. AREE A RISCHIO MEDIO E MODERATO DA DISSESTI DI VERSANTE.**

##### **ARTICOLO 28. Disposizioni comuni per le aree a rischio medio e moderato da dissesti di versante.**

1. Nelle aree a rischio medio e moderato da dissesti di versante sono consentiti tutti gli interventi e le attività possibili nelle aree a rischio molto elevato ed elevato, alle medesime condizioni generali per queste stabilite dall'articolo 20, nonché quelli indicati nei seguenti articoli 29 e 30.

2. Tutti gli interventi ammessi nelle aree a rischio medio e moderato da dissesti di versante:

- sono realizzati con tipologie costruttive finalizzate alla riduzione della vulnerabilità delle opere e del rischio per la pubblica incolumità e, su dichiarazione del progettista, coerentemente con le azioni, le norme e la pianificazione degli interventi di emergenza di protezione civile previste dal presente piano e dai piani di protezione civile comunali.
- sono accompagnati da indagini geologiche e geotecniche, ai sensi della normativa di settore vigente, estese ad un ambito morfologico significativo commensurato alla tipologia dei potenziali dissesti, alla morfologia dei luoghi ed alla natura dell'intervento;
- sono accompagnati dalla verifica del complesso degli impatti diretti ed indiretti che l'opera e/o le eventuali opere od attività ad essa connesse (es: nuove infrastrutture viarie, incrementi di flussi di traffico sulla viabilità esistente, nuove opere di urbanizzazione secondaria collegate all'intervento etc.), determinano sull'area di intervento e sulle aree contigue, in particolare se caratterizzate da maggiori livelli di pericolosità e rischio (P4-P3, Fasce Fluviali A e B, R3-R4) con il fine di non procurare aumenti del carico urbanistico e conseguente incremento di rischio in dette aree;

3. Le verifiche di compatibilità di cui al precedente comma, relative ad interventi consentiti nelle aree a rischio medio e moderato da dissesto di versante ed a pericolosità media e bassa o trascurabile, che per loro natura possono implicare incremento di carico urbanistico (infrastrutturale, residenziale, produttivo-commerciale etc.) in aree contigue caratterizzate da maggiore pericolosità, sono sottoposte al parere dell' Autorità di bacino.

4. Nelle aree a rischio medio e moderato da dissesti di versante si applicano le disposizioni del Titolo IV relative alla disciplina delle aree di pericolo da dissesti di versante secondo i criteri stabiliti nell'articolo 32, commi 2 e 3.

##### **ARTICOLO 29. Interventi consentiti nelle aree a rischio medio da dissesti di versante.**

1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 20, commi 5 e 6, e dalle disposizioni del Titolo IV, nelle aree a rischio medio da dissesti di versante sono esclusivamente consentiti:

- a) gli interventi di ristrutturazione edilizia previsti dagli strumenti urbanistici, dai piani di settore e dalla normativa statale e regionale;



- b) le nuove costruzioni edilizie e gli ampliamenti previsti dagli strumenti urbanistici nei centri abitati;
- c) i nuovi insediamenti produttivi previsti dagli strumenti urbanistici e dai piani di settore così come adeguati al presente Piano Stralcioa norma dell'articolo 7;
- d) la realizzazione e l'ampliamento di opere ed infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico riferite a servizi essenziali e non altrimenti localizzabili;
- e) l'adeguamento degli impianti esistenti di depurazione delle acque e di smaltimento dei rifiuti;
- f) gli interventi di edilizia cimiteriale.

2. Sono soggetti a previo studio di compatibilità idrogeologica gli interventi di cui alle lettere b), c), d), e), f) di cui al precedente comma.

3. I vincoli di cui ai precedenti commi non concernono gli interventi e le opere pubbliche per cui, alla data alla data di pubblicazione sul B.U.R.C. dell'avviso di adozione delle misure di salvaguardia e di mitigazione del rischio del presente Piano Stralcioda parte del Comitato Istituzionale, fossero stati già iniziati i lavori.

**ARTICOLO 30. *Interventi consentiti nelle aree a rischio moderato da dissesti di versante.***

1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 20, commi 5 e 6, e dalle disposizioni del Titolo IV gli interventi sul patrimonio edilizio esistente, i cambiamenti di destinazione d'uso, gli interventi di nuova costruzione, di ristrutturazione urbanistica e la realizzazione di nuovi impianti, opere ed infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico sono quelli previsti dagli strumenti urbanistici e dai piani di settore e dalla normativa statale e regionale.

**CAPO V. RISCHIO CONNESSO A FENOMENI DI SPROFONDAMENTO**

**ARTICOLO 30 bis. *Indagini nelle aree soggette a fenomeni di sprofondamento.***

1. I progetti di interventi ricadenti in aree interessate da fenomeni di erosione sotterranea, fenomeni di "sinkholes", presenza di cavità nel sottosuolo - ancorché non perimetrate nel presente Piano - dovranno essere corredati da indagini idrauliche e geologico-tecniche idonee a valutare la compatibilità degli stessi con il rischio connesso a fenomeni di sprofondamento, con riferimento alle indicazioni dei più recenti studi sulla problematica.

## **TITOLO IV. DISPOSIZIONI PER LA TUTELA DAL PERICOLO IDROGEOLOGICO.**

### **CAPO I. PRESCRIZIONI COMUNI PER LE AREE DI PERICOLO IDROGEOLOGICO.**

#### **ARTICOLO 31. Finalità e contenuti.**

1. Le disposizioni del presente Titolo IV contengono prescrizioni generali e specifiche e di obiettivo nonché linee guida in materia di assetto e gestione del territorio, destinazioni di uso del suolo, criteri di realizzazione di interventi e modalità di esercizio di attività economiche o altre attività antropiche allo scopo di assicurare la prevenzione dai pericoli idrogeologici e di impedire la nascita di nuove situazioni di rischio superiori alla soglia di rischio accettabile di cui all'articolo 2 a carico degli elementi definiti vulnerabili dal D.P.C.M. 29 settembre 1998 o dal presente piano stralcio.

2. Le disposizioni di questo Titolo IV si applicano quindi nelle aree complessivamente individuate nelle cartografie del Piano Stralcio come aree caratterizzate da pericolo idrogeologico, in scala 1:5.000, indipendentemente dal fatto che in esse siano perimetrate aree a rischio.

3. Le aree di pericolo idrogeologico ai sensi del precedente comma sono definite nell'Allegato B alle presenti norme e sono:

- a) l'alveo di piena ordinaria compreso nella fascia fluviale A;
- b) le fasce fluviali delle categorie A-A\*, B e relative sottofasce (B1-B1\*, B2-B2\*, B3-B3\*), C;
- c) le aree di pericolo da esondazione non comprese nelle fasce fluviali;
- d) le aree a pericolosità molto elevata, elevata, media e bassa da dissesti di versante.

4. Le aree di cui ai punti a), b) e c) del precedente comma sono perimetrate nella "Carta delle fasce fluviali"; le aree di cui al punto d) sono perimetrate nella "Carta della pericolosità da frana"; ai fini dell'applicazione della presente normativa le disposizioni relative alla fascia A ed alle sottofasce B1, B2, B3, valgono tal quali per le corrispondenti fasce A\* e sottofasce B1\*, B2\*, B3\*.

#### **ARTICOLO 32. Disposizioni generali.**

1. Nelle aree caratterizzate da pericolo idrogeologico continuano a svolgersi le attività antropiche ed economiche esistenti alla data di adozione del Piano Stralcio osservando le misure di protezione civile di cui all'articolo 54, le cautele, le prescrizioni ed i vincoli stabiliti dalle presenti norme di attuazione.

2. Nelle aree individuate e perimetrate dal presente Piano Stralcio le prescrizioni relative alle aree caratterizzate da pericolo idrogeologico (da esondazione e/o da frana) e le prescrizioni relative alle aree a rischio idrogeologico (da esondazione e/o da frana) si applicano

contemporaneamente e si sommano ciascuna operando in funzione della rispettiva specifica finalità.

3. Le disposizioni più restrittive, tra quelle di cui al comma precedente, prevalgono sempre su quelle meno restrittive.

4. Le disposizioni generali e specifiche relative alle aree perimetrate a pericolosità idrogeologica sono integrate da quelle di cui al successivo CAPO II-Uso del suolo come difesa con relativo ALLEGATO I e Carta di sintesi aspetti vegetazionali e pericolosità geomorfologica; le disposizioni più restrittive, prevalgono sempre su quelle meno restrittive.

5. Tutte le nuove attività, opere e sistemazioni e tutti i nuovi interventi avviati nelle aree caratterizzate da pericolo idrogeologico devono soddisfare le condizioni di cui all'articolo 9, commi 4-6, e all'articolo 20, commi 4-6.

6. Per tutti i nuovi interventi e le nuove opere consentiti nelle fasce fluviali nonché nelle aree a pericolosità da dissesti di versante lo studio di compatibilità idraulica o idrogeologica ovvero, nei casi in cui lo studio non è previsto, il provvedimento abilitativo, verificano che non vengano create nuove condizioni di rischio incompatibili con il livello di rischio accettabile di cui all'articolo 2.

7. Per tutti i corsi d'acqua per i quali non sono individuate le fasce fluviali è stabilita una fascia di rispetto e protezione pari alla larghezza del corso d'acqua misurata dalle rive o dalle opere di difesa idraulica e, comunque, mai inferiore a 10 mt in dx e sx idraulica.

8. In tutte le fasce fluviali, nei locali interrati o comunque posti sotto il livello della piena di riferimento è vietato detenere macchinari elettrici, sostanze tossiche o nocive, materiali d'uso potenzialmente inquinanti. L'uso e la fruizione dei predetti locali sono comunque subordinati alla adozione dei piani di protezione civile e del relativo sistema di monitoraggio e allerta.

**ARTICOLO 33. *Criteri e linee guida per le azioni di riqualificazione ambientale e di recupero naturalistico nelle fasce fluviali e nelle aree di pericolo da dissesti di versante.***

1. Gli interventi di riqualificazione e recupero ambientale promossi dall'Autorità di bacino e dalle amministrazioni competenti nelle aree di interesse del Piano Stralciorispondono alle finalità di ripristinare le zone umide, sviluppare la biodiversità e le specie vegetali autoctone, rispettare i processi naturali spontanei, ripristinare le zone umide ed i corridoi e la rete ecologica.

2. L'Autorità di bacino promuove ogni utile iniziativa con i Comuni e gli altri soggetti interessati per vincolare e/o acquisire aree utili per l'incremento e la realizzazione di zone di esondazione controllata, anche attraverso direttive ed indirizzi tecnici per la regolamentazione dell'uso del suolo.

**ARTICOLO 34. Tutela e gestione quantitativa delle risorse idriche.**

1. Nell'alveo di piena ordinaria sono consentite esclusivamente le derivazioni idriche superficiali, per le stesse finalità di cui al successivo comma.
2. Nelle fasce fluviali A e B, nelle aree a rischio idraulico molto elevato ed elevato, nelle aree di pericolo molto elevato ed elevato da dissesti di versante e nelle aree a rischio molto elevato ed elevato da dissesti di versante, ogni nuova captazione o derivazione di risorse idriche superficiali e sotterranee può essere consentita solo per gli usi potabili, per gli usi dell'agricoltura tradizionale o comunque già esistente, per gli usi connessi alle attività agrosilvopastorali, per il rifornimento di serbatoi antincendio.
3. In applicazione del comma 2 dell'articolo 7 del regio decreto 1775 del 1933 così come modificato dall'articolo 96, comma 1, del D.Lgs 152/06, l'Autorità di bacino regionale esprime parere sulla compatibilità delle domande per autorizzazioni a ricerca e per nuove concessioni di risorse idriche, ai fini del controllo sull'equilibrio del bilancio idrico o idrologico, anche tenendo conto delle indicazioni derivanti dal Piano Stralcio per l'assetto idrogeologico.

**CAPO II. USO DEL SUOLO COME DIFESA**

**ARTICOLO 35. Disciplina delle attività agricole e silvocolturali nelle fasce fluviali**

1. In tutte le fasce fluviali, entro la fascia di rispetto di dieci metri dalle sponde o dai piedi degli argini dei corsi d'acqua è vietato l'esercizio dell'agricoltura.
2. In tutte le fasce fluviali, entro la fascia di rispetto di dieci metri dalle sponde o dai piedi degli argini dei corsi d'acqua è vietato il taglio della vegetazione riparia naturale, a meno che non sia necessario per ripristinare l'officiosità dei corsi d'acqua.

**ARTICOLO 36. Disciplina delle attività agricole e silvocolturali nelle aree di pericolo da dissesto di versante-**

1. Tutti i nuovi interventi di natura agro-forestale devono essere realizzati senza comportare esboschi né modifiche dello stato dei luoghi tali da compromettere le condizioni di stabilità.
2. I criteri relativi alla regolamentazione dell'uso del suolo sui versanti ai fini della difesa dal rischio idrogeologico sono disciplinati dallo specifico Regolamento di cui all' Allegato I quale strumento attuativo delle presenti norme. Le disposizioni specifiche del Titolo II dell' Allegato I sono riferite alle aree individuate nella "Carta di sintesi aspetti vegetazionali e pericolosità geomorfologica" compresa negli elaborati del presente Piano.
3. L'Autorità di bacino promuove azioni coordinate con altri enti pubblici con l'obiettivo di inserire aziende agricole delle aree oggetto del piano all'interno del quadro comunitario di misure agroambientali previste nell'ambito dei programmi per l'impiego dei fondi strutturali FEASR 2007-2013 allo scopo di sostenere un uso del suolo compatibile con l'equilibrio

idrogeologico e con la riduzione del rischio idrogeologico, nonchè incentivare l'utilizzo di buone pratiche agricole.

4. I piani di assestamento forestale raccolgono le indicazioni del precedente articolo 35 e del Regolamento per l'uso del suolo sui versanti di cui all' ALLEGATO I, disciplinano i lavori di sistemazione idraulico-forestale e non ammettono altre attività o interventi incompatibili con le condizioni di rischio o di pericolo.

#### **ARTICOLO 37. Gestione dei vincoli idrogeologici.**

1. L'autorità amministrativa competente aggiorna ed estende, sulla base delle risultanze del presente piano, la tutela assicurata dal vincolo idrogeologico, ove non esistente, con particolare riguardo alle aree a pericolosità da dissesto di versante P4 o P3.

2. Con riferimento alle aree pericolose o alle aree a rischio delimitate o perimetrate dal Piano Stralcioa pericolosità da dissesto di versante P4 – P3 e/o R4 - R3, che siano anche soggette a vincolo idrogeologico, fermo restando quanto disposto agli articoli 35 e 36:

- a) è sempre negativo il parere sull'esenzione totale o parziale dal vincolo idrogeologico;
- b) le autorizzazioni alle trasformazioni colturali considerano con particolare attenzione l'esigenza di prevenire erosioni dei suoli e squilibri idraulici;
- c) qualsiasi utilizzazione ed opera che possa comportare distruzione della vegetazione o modifiche nell'assetto idrogeologico dei terreni, e che sia consentita dalle presenti norme, deve essere espressamente autorizzata dall'autorità forestale competente nel rispetto delle indicazioni di cui agli articoli 35 e 36 e del Regolamento per l'uso del suolo sui versanti di cui all' Allegato I;
- d) l'applicazione delle prescrizioni di massima e di polizia forestale tiene comunque sempre conto della situazione di rischio o pericolo idrogeologico disciplinata dal presente Piano Stralcio.

#### **ARTICOLO 38. Disciplina delle attività estrattive.**

1. Il piano regionale di settore in materia di attività estrattive è sottoposto ad uno studio di compatibilità idraulica e idrogeologica ai sensi degli articoli 40 e 48 delle presenti norme di attuazione.

2. Il piano regionale di settore assicura che tutte le attività estrattive limitino per quanto possibile il consumo di suolo, adottino prevalentemente i metodi della coltivazione in sotterraneo e provvedano alla mitigazione degli impatti ed al ripristino ambientale delle aree di coltivazione normalmente in modo graduale e progressivo secondo lo sviluppo delle estrazioni, curando i rimodellamenti del suolo secondo la morfologia dei luoghi.

3. Gli accumuli provvisori di materiali estrattivi non costituenti rifiuti ai sensi della legislazione vigente sono consentiti nelle sole fasce fluviali C e nelle aree a rischio idrogeologico medio e moderato, purchè all'interno delle aree di estrazione autorizzate ed operative, conformemente

alle autorizzazioni ottenute ed a condizione che l'esistenza e le modalità di costituzione dei depositi ed i relativi termini siano comunicati all'Autorità di bacino.

4. Nelle aree perimetrate a rischio idraulico molto elevato, negli alvei di piena ordinaria e nelle fasce fluviali A l'estrazione di materiali litoidi cessa entro un anno dall'entrata in vigore del presente piano, a meno che non si tratti di estrazioni collegate ad interventi necessari alla messa in sicurezza delle aree, al mantenimento ed al ripristino della sezione utile di deflusso, alla conservazione dell'efficienza delle opere idrauliche, alla tutela dell'equilibrio geostatico e geomorfologico delle aree circostanti, in conformità con la normativa di settore vigente.

5. Nelle aree perimetrate a rischio idraulico molto elevato ed elevato nonché a rischio molto elevato ed elevato da dissesti di versante, nelle fasce fluviali A e B e nelle aree di pericolo molto elevato ed elevato da instabilità di versante, sono sospese tutte le attività estrattive in corso, comprese quelle di materiali litoidi dalle zone di alveo, dalle quali derivi un grave pericolo di dissesto capace di mettere a rischio la sicurezza delle persone e degli insediamenti, fino alla realizzazione degli interventi di messa in sicurezza o di mitigazione del rischio, salvi gli altri provvedimenti previsti dall'articolo 1, comma 5 bis, del decreto legge n. 180/1998 convertito con modificazioni nella legge n. 267/1998, e successive modifiche ed integrazioni. Le condizioni di grave pericolo di dissesto dovranno essere accertate dall'Amministrazione concedente sulla base di uno studio di compatibilità idrogeologica.

6. Nelle aree perimetrate a rischio idraulico molto elevato ed elevato, a rischio da dissesti di versante molto elevato ed elevato, negli alvei di piena ordinaria, nelle fasce fluviali A e B e nelle aree di pericolo molto elevato ed elevato da dissesti di versante è inibito l'aumento di produzione delle attività estrattive esistenti.

7. Nelle aree oggetto del piano, l'escavazione di materiale sciolto o litoide a fini di ricerca archeologica è ammessa previo studio di compatibilità idraulica e idrogeologica e a condizione di ricollocare il materiale scavato nello stesso sito o nella stessa zona di scavo.

8. Le aree di cava abbandonate, quelle chiuse e quelle in corso di dismissione in attuazione del presente piano, sono assoggettate ad interventi di messa in sicurezza e ripristino ambientale in applicazione della normativa regionale di settore.

### **CAPO III .        DISCIPLINA SPECIFICA DELLE FASCE FLUVIALI.**

#### **ARTICOLO 39.   *Disciplina dell'assetto idrografico.***

1. I provvedimenti regionali che autorizzano la regolazione del corso di fiumi e torrenti, gli interventi di bonifica ed altre opere o attività estrattive dagli alvei capaci di incidere sul regime delle acque valutano preventivamente - ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge n. 37/1994 - anche gli effetti sulle condizioni di pericolo e rischio idraulico esistenti in tutte le tipologie di fasce fluviali delimitate dal presente piano.

2. I criteri di massima per la progettazione, la realizzazione e la manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere idrauliche e degli interventi di manutenzione dei corsi d'acqua ammissibili nelle diverse fasce fluviali ed aree a rischio idraulico ai sensi delle presenti norme sono indicati nell'Allegato C.
3. In tutte le fasce fluviali delimitate nel bacino è vietato l'impianto di nuove colture arboree produttive per una larghezza di almeno 15 metri dal ciglio della sponda dei corsi d'acqua. Le coltivazioni in corso in tale larghezza alla data di entrata in vigore del presente piano proseguono fino alla naturale scadenza delle concessioni.
4. In applicazione di quanto disposto dall'articolo 8 della legge n. 37/1994 e ss.ii.mm., nelle fasce fluviali le nuove concessioni di pertinenze idrauliche demaniali ai sensi degli articoli 5 e 6 del regio decreto-legge 18 giugno 1936, n. 1338, convertito con modificazioni dalla legge 14 gennaio 1937, n. 402, recante "Provvedimenti per agevolare e diffondere la coltivazione del pioppo e di altre specie arboree nelle pertinenze idrauliche demaniali", sono subordinate alla presentazione e all'approvazione di programmi di gestione finalizzati anche al miglioramento del regime idraulico e idrogeologico, alla ricostruzione dell'ambiente fluviale tradizionale, all'incremento della biodiversità e del livello di interconnessione ecologica tra aree naturali. In mancanza di tali programmi, sono vietate nuove concessioni di pertinenze idrauliche demaniali e non sono rinnovate quelle giunte a scadenza.
5. Sono vietate tutte le opere idrauliche, le costruzioni ed i manufatti che possano deviare la corrente verso rilevati ed ostacoli nonché scavi o abbassamenti del piano di campagna che possano compromettere la stabilità delle fondazioni degli argini.
6. Nell'alveo di piena ordinaria sono consentite esclusivamente le opere di regimazione idraulica strettamente necessarie ad ovviare a situazioni di pericolo ed a tutelare la pubblica incolumità.
7. Nelle fasce fluviali A e B, e salvo quanto disposto dal precedente comma, in tutto il territorio oggetto del Piano Stralcio sono inibite le aperture di nuovi fossi o canali per qualsiasi uso, la variazione dei tracciati di quelli esistenti, l'intubazione o la tombatura dei corsi d'acqua superficiali. Fanno eccezione gli interventi di mitigazione del rischio e quelli previsti dal piano di bacino.
8. Ove la realizzazione di opere idrauliche e gli interventi di sistemazione dei corsi d'acqua prevedano anche il prelievo di materiali litoidi il progetto esecutivo individua le quantità da asportare, ne indica la destinazione e ne stima gli effetti sotto il profilo idraulico, morfologico e ambientale proponendo eventuali misure di compensazione.
9. Gli interventi di manutenzione idraulica nelle fasce fluviali e nelle aree perimetrate a rischio idraulico devono comunque conservare i caratteri naturali esistenti degli alvei, tutelare la biodiversità degli ambienti fluviali, assicurare l'efficienza delle opere idrauliche, rimuovere gli ostacoli al libero deflusso delle acque. Gli eventuali prelievi di materiali litoidi connessi all'esecuzione di lavori di manutenzione idraulica, da individuarsi nel progetto esecutivo con

riferimento alle tipologie ed alle quantità asportate, sono ammessi solo se finalizzati al mantenimento ed al ripristino delle sezioni di deflusso e della funzionalità delle opere idrauliche, alla conservazione dell'equilibrio geostatico e geomorfologico dei terreni interessati.

**ARTICOLO 40. Studio di compatibilità idraulica.**

1. Fermo restando quanto stabilito per fattispecie specifiche dalle presenti norme di attuazione, tutti i progetti proposti per l'approvazione nelle aree a rischio idraulico molto elevato ed elevato nonché nelle fasce fluviali A e B sono accompagnati da uno studio di compatibilità idraulica contenente valutazioni e verifiche sulla ammissibilità, la natura e l'importanza qualitativa e quantitativa degli effetti di ciascun progetto. L'approvazione dei progetti, salvo che non sia altrimenti stabilito dalle presenti norme, è subordinata all'approvazione del relativo studio di compatibilità idraulica da parte della competente autorità idraulica. Lo studio non sostituisce comunque le valutazioni di impatto ambientale e/o le valutazioni di incidenza nonché gli studi e gli atti istruttori di qualunque tipo richiesti al soggetto promotore dalla normativa dello Stato e della Regione Campania, in quanto applicabili, fatta salva la disposizione dell'ultimo comma.

2. Gli studi di compatibilità idraulica sono predisposti secondo le indicazioni dell'Allegato E alle presenti norme.

3. Ciascuno studio di compatibilità idraulica:

- è firmato da un tecnico abilitato iscritto ad albo professionale idoneo;
- offre valutazioni adeguate in ordine alla finalità del progetto, al rapporto costi-benefici, agli effetti ambientali;
- verifica la coerenza del progetto con la normativa di salvaguardia stabilita dal piano, con particolare riferimento alle garanzie ed alle condizioni richieste per ogni singolo tipo di intervento;
- verifica, secondo le caratteristiche e le necessità relative a ciascuna fattispecie, che nei progetti degli interventi siano soddisfatte le condizioni generali o specifiche per consentirli stabilite dalle presenti norme di attuazione.
- verifica l'entità dei dissesti idraulici attivi o potenziali che interessano le aree a rischio e le aree di pericolo idraulico perimetrate nel presente piano stralcio;
- verifica con precisione le interferenze tra i dissesti idraulici presenti o potenziali con le destinazioni o le trasformazioni d'uso del suolo attuali o progettate;
- verifica, in particolare, che non vengano create nuove condizioni di rischio incompatibili con la soglia di rischio accettabile di cui all'articolo 2.



**ARTICOLO 41. Aree di pericolo da esondazione non comprese nelle fasce fluviali.**

1. Ai tratti dei corsi d'acqua prevalentemente montani che non sono compresi nelle fasce fluviali e che presentano i pericoli di esondazione individuati dal Piano Stralciosi applicano le disposizioni generali per le aree a rischio idraulico di cui all'articolo 9 delle presenti norme.
2. Gli stessi tratti di corso d'acqua sono presi in considerazione dai piani urgenti di protezione civile ciascuno in funzione dei livelli di pericolo messi in evidenza dal piano stralcio.
3. Relativamente ai corsi d'acqua di cui ai precedenti commi, ferma restando la fascia di rispetto minima di 10 mt di cui all'articolo 32, è stabilita una fascia di rispetto pari alla larghezza del corso d'acqua misurata dalle rive o dalle opere di difesa idraulica. In caso tale fascia superi i 10 mt, nella parte eccedente sono consentiti interventi urbanistico-edilizi, a condizione che l'Autorità di Bacino esprima un parere favorevole subordinato alla presentazione di uno studio idraulico di dettaglio finalizzato a determinare l'inondabilità delle aree interessate e redatto secondo i criteri di cui all'Allegato E.

**ARTICOLO 42. Interventi sul patrimonio edilizio.**

1. In tutte le fasce fluviali sono stabilite:
  - a) una fascia di inedificabilità assoluta dai limiti dell'alveo pari a metri dieci sia all'interno che all'esterno del perimetro dei centri edificati;
  - b) una fascia di rispetto pari alla larghezza del corso d'acqua misurata dalle rive o dalle opere di difesa idraulica in cui sono possibili gli interventi urbanistico-edilizi consentiti dalle presenti norme.

Le distanze predette si misurano dal limite più esterno delle sponde dei corsi d'acqua o dal piede arginale ovvero dal limite catastale demaniale, se più esterno.

2. Nell'alveo di piena ordinaria sono consentiti esclusivamente gli interventi di rimozione di manufatti esistenti e le demolizioni senza ricostruzione.
3. Fermo restando quanto disposto nel Titolo II per le aree a rischio idraulico, e fermo restando quanto stabilito dall'articolo 32, commi 2 e 3, nelle fasce fluviali A si applicano al patrimonio edilizio esistente le previsioni di cui all'articolo 13, ad esclusione di quelle previste nel comma 2, lettera e).
4. Sono consentite l'installazione di manufatti e la sistemazione di aree che comportino la permanenza o la sosta di persone nell'ambito di parchi urbani o di aree di verde attrezzato, come individuati dagli strumenti urbanistici comunali, i cui progetti prevedano le misure di protezione di cui al presente piano e ai piani comunali di protezione civile, previo parere positivo dell'Autorità di bacino.

5. Fermo restando quanto disposto nel Titolo II per le aree a rischio idraulico, e fermo restando quanto stabilito dall'articolo 32, commi 2 e 3, nelle fasce fluviali B si applica al patrimonio edilizio esistente la disciplina stabilita dagli articoli 16, 17 e 18.

6. Nelle fasce fluviali C, fatto salvo quanto stabilito per le aree a rischio idraulico in esse eventualmente comprese e fermo restando quanto stabilito dall'articolo 32, commi 2 e 3, è consentito ogni tipo di intervento previsto dagli strumenti urbanistici vigenti alla data di pubblicazione sul B.U.R.C. dell'avviso di adozione delle misure di salvaguardia e di mitigazione del rischio del presente Piano Stralcioa parte del Comitato Istituzionale, così come adeguati allo stesso Piano Stralcioa norma dell'articolo 7, a condizione che:

- a) sia realizzato con tipologie costruttive finalizzate alla riduzione della vulnerabilità delle opere di cui all'Allegato G;
- b) siano predisposte ed attivate le misure di protezione di cui al presente piano e ai piani comunali di protezione civile.

7. Nelle fasce fluviali A e B non sono consentite nuove previsioni urbanistiche che comportino aumento del peso insediativo dovuto a nuova edificazione o a cambi di destinazione d'uso, fatto salvo quanto previsto all'art 43 e 45 in materia di interventi pubblici o di pubblica utilità.

**ARTICOLO 43. Realizzazione di impianti, opere ed infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico nelle fasce fluviali.**

1. Fermo restando quanto stabilito nel Titolo II per le aree a rischio idraulico, e fermo restando quanto stabilito dall'articolo 33, commi 2 e 3, tutti i nuovi impianti, opere ed infrastrutture pubblici e di interesse pubblico ammissibili nelle fasce fluviali:

- sono accompagnati dal piano di manutenzione di cui all'articolo 40 del D.P.R. n. 554/1999;
- sono assoggettati ad uno studio di compatibilità idraulica ai sensi dell'articolo 40 delle presenti norme di attuazione, salve le eccezioni specifiche stabilite dalle presenti norme.

2. Nell'alveo di piena ordinaria sono consentiti esclusivamente gli attraversamenti di sottoservizi a rete.

3. Nelle fasce fluviali A sono consentiti esclusivamente:

- a) la realizzazione di nuove infrastrutture a rete pubbliche o di interesse pubblico, dichiarate essenziali e non altrimenti localizzabili dall'autorità competente, i cui progetti prevedano le misure di protezione di cui al presente piano e ai piani comunali di protezione civile;
- b) gli interventi di adeguamento degli impianti esistenti di depurazione delle acque e di smaltimento dei rifiuti, principalmente per aumentarne le condizioni di sicurezza e igienico-sanitarie di esercizio, purchè senza aumento di capacità depurativa o di capacità di smaltimento che non derivino da innovazione tecnologica;

c) la realizzazione di sottoservizi a rete interessanti tracciati stradali esistenti. I relativi studi di compatibilità idraulica devono essere predisposti per i soli sottoservizi che comportano opere significative.

4. Nelle fasce fluviali B, oltre agli interventi ammissibili nelle fasce A, è consentita la realizzazione di sottoservizi a rete i cui progetti prevedano le misure di protezione di cui al presente piano e ai piani comunali di protezione civile, nonché le nuove costruzioni isolate a condizione che non comportino significativo ostacolo o riduzione apprezzabile della capacità di invaso delle aree inondabili ed a condizione che il livello del primo solaio di calpestio e delle vie di accesso siano posti a quota compatibile con la piena di riferimento.

5. Nelle fasce fluviali C è consentito ogni tipo di intervento purché previsto dagli strumenti urbanistici vigenti alla data di pubblicazione sul B.U.R.C. dell'avviso di adozione delle misure di salvaguardia e di mitigazione del rischio del presente Piano Stralcioda parte del Comitato Istituzionale, così come adeguati allo stesso Piano a norma dell'articolo 7, a condizione che:

- a) sia realizzato con tipologie costruttive finalizzate alla riduzione della vulnerabilità delle opere e del rischio per la pubblica incolumità (Allegato G);
- b) sia coerente con le azioni e misure di protezione civile previste dal presente piano e dai piani di protezione civile comunali.

6. In conformità a quanto disposto nel comma 1, tutti i nuovi impianti di depurazione delle acque o di smaltimento o stoccaggio anche provvisorio di rifiuti ammissibili nelle fasce fluviali sono assoggettati anche ad uno studio di compatibilità idrogeologica ai sensi dell'articolo 48 delle presenti norme di attuazione.

#### **ARTICOLO 44. Individuazione e delimitazione delle sottofasce B1, B2, B3, B1\*, B2\*, B3\*.**

1. Sulla base di studi specifici di approfondimento del presente piano, predisposti dall'Autorità di Bacino su aree di particolare interesse, ovvero proposti dalle Pubbliche Amministrazioni, anche su istanza di soggetti privati, la fascia B potrà essere suddivisa in sei sottofasce, definite come all'Allegato B delle presenti norme, riconducibili a tre livelli di pericolosità idraulica e ad altrettante norme di attuazione differenziate

2. Ai fini della presente normativa le disposizioni relative alle sottofasce B1, B2 e B3 valgono tal quali per le corrispondenti sottofasce B1\*, B2\*, B3\*.

3. Gli studi e le indagini di approfondimento per la delimitazione delle sottofasce dovranno essere realizzati in conformità alle specifiche tecniche indicate nell'Allegato E alle presenti norme per ambiti omogenei definiti dall'Autorità di Bacino.

4. Fino alla delimitazione delle sottofasce, nell'intera fascia B continuano a valere le disposizioni di cui agli articoli 39 e 40, 42 e 43 delle presenti norme.

**ARTICOLO 45. Disposizioni comuni per le sottofasce B1, B2, B3.**

1. Nelle sottofasce B1, B2, B3 il Piano persegue gli obiettivi di mantenere e migliorare le condizioni di funzionalità idraulica ai fini principali dell'invaso e della laminazione delle piene, nonché di conservare e migliorare le caratteristiche naturali ed ambientali.
2. Nelle sottofasce B1, B2, B3 sono, in particolare, sottoposte a tutela e salvaguardia le zone umide, le zone di riserva e le zone con vegetazione naturale.
3. Nelle sottofasce B1, B2, B3 sono vietati:
  - l'apertura di discariche pubbliche o private, anche se provvisorie;
  - l'apertura di impianti di smaltimento o trattamento di rifiuti solidi;
  - il deposito a cielo aperto di qualunque materiale o sostanza inquinante o pericolosa (ivi incluse autovetture, rottami, materiali edili e simili);
  - l'escavazione o il prelievo, in qualunque forma o quantità, di sabbie, ghiaie e di altri materiali litoidi.
  - i cambi di destinazione d'uso e/o le varianti agli strumenti urbanistici vigenti che implicino maggiore carico urbanistico, fatto salvo quanto previsto in materia di interventi pubblici o di pubblica utilità di cui all'art. 43 ed al successivo comma 7.
4. Nelle sottofasce B1, B2, B3 sono inoltre vietati interventi o strutture, in presenza di rilevati arginali, che tendano ad orientare la corrente in piena verso i rilevati, ovvero scavi o abbassamenti del piano di campagna che possano aumentare le infiltrazioni nelle fondazioni dei rilevati.
5. Nelle sottofasce B1, B2, B3, infine, qualunque opera volta alla protezione dal rischio idraulico di edifici, strade, fondi agricoli, piani interrati, ecc., deve essere realizzata in modo tale da non indurre aumento del rischio verso altri beni esposti.
6. Nelle sottofasce B1, B2, B3, fermo restando quanto previsto all'articolo 43 ed al successivo comma 7 in materia di infrastrutture e opere pubbliche o di pubblica utilità, gli interventi consentiti che comportano nuova edificazione potranno essere realizzati solo a condizione che siano conformi alla normativa vigente ed agli strumenti urbanistici vigenti alla data di pubblicazione sul B.U.R.C. dell'avviso di adozione delle misure di salvaguardia e di mitigazione del rischio del presente Piano Stralcioda parte del Comitato Istituzionale, così come adeguati allo stesso Piano a norma dell'articolo 7.
7. Sono oggetto di valutazione dell' Autorità gli interventi pubblici o di pubblica utilità, già autorizzati o in corso di autorizzazione dall'Ente Territoriale competente alla data di pubblicazione sul B.U.R.C. dell'avviso di adozione delle misure di salvaguardia e di mitigazione del rischio del presente Piano Stralcioda parte del Comitato Istituzionale, che determinino varianti puntuali con incremento di carichi insediativi e nuova edificazione ed i cui studi siano già pervenuti presso l'Autorità, a condizione che:

- non siano altrimenti localizzabili;
- lo studio idraulico redatto secondo i criteri dell'Allegato E verifichi che l'area di intervento è compresa in fascia B3;
- lo studio di compatibilità idraulica allegato al progetto, comprensivo della prevista analisi costi benefici, dimostri che la soglia di rischio accettabile di cui all' art. 2 non venga superata nell'area di diretto intervento e che non vi siano incrementi di rischio e/o pericolosità in altre aree contigue o comunque interessate dalle potenziali ricadute dell'intervento in termini di carichi urbanistici (insediativi, infrastrutturali, produttivi);
- siano previsti, contestualmente alla realizzazione dell'opera, interventi di compensazione nelle aree perfluviali del corso d'acqua, tali da lasciare inalterate o incrementare le superfici permeabili e le aree di potenziale laminazione delle piene nel bacino o sottobacino di riferimento.

**ARTICOLO 46. *Disciplina specifica delle sottofasce B1, B2, B3.***

1. Nella sottofascia B1, fermo restando quanto previsto dagli articoli 15 e 16 delle presenti norme in merito alle aree a rischio idraulico elevato, sono consentiti:

- i cambi di destinazione d'uso da aree incolte o agricole ad aree rinaturalizzate;
- le sistemazioni in attuazione delle eventuali previsioni di parchi fluviali incluse anche in piani sovracomunali;
- per gli edifici esistenti, interventi fino alla ristrutturazione edilizia, con esclusione tassativa dell'utilizzazione di piani interrati, e con possibilità di realizzazione di incrementi di volume per sola sopraelevazione purché compatibile con il livello della piena di riferimento.

2. Nella sottofascia B2, fermo restando quanto previsto dagli articoli 17 e 18 delle presenti norme in merito alle aree a rischio idraulico medio, sono consentiti:

- le edificazioni isolate compatibili con la presente normativa;
- l'edificazione di insediamenti di tipo produttivo, che non costituiscano ampliamento con soluzione di continuità di edificazione rispetto a centri o nuclei urbani esistenti.

Tali edificazioni sono consentite a condizione che:

- il livello del primo solaio di calpestio e delle vie di accesso siano poste a quota non inferiore a m 0,80 sul livello della piena di riferimento;
- eventuali processi produttivi non generino rifiuti classificabili come tossici e nocivi ai sensi della normativa di settore vigente.

Nella sottofascia B2 sono inoltre consentiti:

- i cambi di destinazione d'uso da aree incolte o agricole ad aree rinaturalizzate con colture arboree;

- le sistemazioni in attuazione delle eventuali previsioni di parchi fluviali incluse anche in piani sovracomunali;
  - per gli edifici esistenti, interventi fino alla ristrutturazione edilizia, con esclusione tassativa dell'utilizzazione di piani interrati, e con possibilità di realizzazione di incrementi di volume per sola sopraelevazione purché compatibile con il livello della piena di riferimento ;
3. Nella sottofascia B3, fermo restando quanto previsto dall'articolo 19 delle presenti norme in merito alle aree a rischio idraulico moderato, sono consentiti:
- espansioni insediative di tipo produttivo o di tipo residenziale comprendenti eventuali piani interrati, purché protetti da argini elevati fino ad una quota non inferiore a 0,40 m sul livello della piena di riferimento e purché sia dimostrata la tenuta idraulica dei volumi interrati;
  - per gli edifici esistenti, interventi fino alla ristrutturazione edilizia.

#### **CAPO IV. DISCIPLINA SPECIFICA DELLE AREE DI PERICOLO DA DISSESTI DI VERSANTE.**

##### ***ARTICOLO 47. Criteri, modalità e linee guida per la progettazione, la realizzazione e la manutenzione delle opere di difesa, sistemazione ed uso del suolo.***

1. I provvedimenti regionali che autorizzano le opere di difesa dai dissesti di versante ne valutano preventivamente anche gli effetti sulle condizioni di rischio idrogeologico esistenti in tutte le tipologie di aree perimetrate a rischio da dissesti di versante.
2. I criteri di massima per la progettazione, la realizzazione e la manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere e degli interventi di difesa ammissibili nelle diverse aree di pericolo da dissesti di versante e nelle aree a rischio da dissesti di versante ai sensi delle presenti norme sono indicati nell'Allegato D.
3. Nelle aree di pericolo da dissesti di versante delimitate dal piano l'approvazione dei progetti delle opere e degli interventi di difesa dai dissesti di versante è subordinata all'osservanza delle prescrizioni tecniche di cui al precedente comma.
4. Gli interventi di manutenzione delle opere di prevenzione e protezione nelle aree di pericolo e nelle aree a rischio da dissesti di versante devono comunque garantire le condizioni di stabilità dei versanti, tutelare l'equilibrio geostatico e geomorfologico dei terreni interessati, evitare l'erosione del suolo, ridurre i deflussi idrici superficiali, aumentare i tempi di corrivazione.
5. Lungo tutti i crinali, principali o secondari, sovrastanti i territori oggetto delle presenti norme, l'esecuzione di movimenti di terra e di sbancamenti per interventi consentiti e regolarmente autorizzati, anche dovuti a ragioni di sicurezza, che comportino importanti variazioni nella geometria del pendio, è subordinata alla formazione di uno studio di compatibilità idrogeologica ai sensi dell'articolo 48, recante considerazioni relative agli specifici effetti sull'equilibrio idrogeologico. Sono fatte salve le condizioni di urgenza per motivi di protezione civile.

##### ***ARTICOLO 48. Studio di compatibilità idrogeologica.***

1. Fermo restando quanto stabilito per fattispecie specifiche dalle presenti norme di attuazione, tutti i progetti proposti per l'approvazione nelle aree a rischio molto elevato ed elevato da dissesti di versante nonché nelle aree di pericolo molto elevato ed elevato da dissesti di versante, sono accompagnati da uno studio di compatibilità idrogeologica contenente valutazioni e verifiche sulla ammissibilità, la natura e l'importanza qualitativa e quantitativa degli effetti di ciascun progetto. L'approvazione dei progetti, salvo che non sia specificamente altrimenti stabilito, è subordinata all'approvazione del relativo studio di compatibilità idrogeologica da parte della competente autorità. Lo studio non sostituisce comunque le valutazioni di impatto ambientale, gli studi e gli atti istruttori di qualunque tipo richiesti al soggetto promotore dalla normativa dello Stato e della Regione Campania, in quanto applicabili, fatta salva la disposizione dell'ultimo comma.

2. Gli studi di compatibilità idrogeologica sono predisposti secondo le indicazioni dell'Allegato F alle presenti norme.

3. Ciascuno studio di compatibilità idrogeologica:

- è firmato da tecnico idoneo iscritto al relativo albo professionale;
- offre valutazioni adeguate in ordine alla finalità del progetto, al rapporto costi-benefici, agli effetti ambientali;
- verifica la coerenza del progetto con la normativa di salvaguardia stabilita dal presente piano, con particolare riferimento alle garanzie ed alle condizioni richieste per ogni singolo tipo di intervento.
- verifica, secondo le caratteristiche e le necessità relative a ciascuna fattispecie, che nei progetti degli interventi siano soddisfatte le condizioni generali o specifiche per consentirli stabilite dalle presenti norme di attuazione.
- verifica l'entità dei dissesti attivi o potenziali che interessano le aree a rischio e le aree di pericolo da instabilità di versante perimetrate nel presente piano stralcio;
- verifica con precisione le interferenze tra i dissesti di versante presenti o potenziali con le destinazioni o le trasformazioni d'uso del suolo attuali o progettate;
- verifica, in particolare, che non vengano create nuove condizioni di rischio incompatibili con la soglia di rischio accettabile di cui all'articolo 2, sia nell'area di intervento che in quelle ad essa contigue.

#### **ARTICOLO 49. Interventi nelle aree di pericolo da dissesti di versante.**

1. Fermo restando quanto disposto nel Titolo III per le aree a rischio da dissesti di versante, e fermo restando quanto stabilito dall'articolo 32, commi 2 e 3, nelle aree di pericolo molto elevato da dissesto di versante si applica al patrimonio edilizio esistente, ancorché non rappresentato in cartografia, la disciplina stabilita dall'articolo 24. Interventi consentiti sul patrimonio edilizio nelle aree a rischio molto elevato da dissesto di versante.

2. Fermo restando quanto disposto nel Titolo III per le aree a rischio da dissesti di versante, e fermo restando quanto stabilito dall'articolo 32, commi 2 e 3, nelle aree di pericolo elevato da dissesti di versante si applica al patrimonio edilizio esistente la disciplina stabilita dall'articolo 27.

3. Nelle aree di pericolo elevato da dissesti di versante inoltre :

a) è consentita l'installazione di manufatti e la sistemazione di aree che comportino la permanenza o la sosta di persone nell'ambito di parchi urbani o di aree di verde attrezzato, come individuati dagli strumenti urbanistici comunali, subordinatamente alla predisposizione ed attivazione delle misure di protezione di cui al presente piano ed al Piano di Protezione Civile di cui alla L. 225/92, D.Lgs. 112/98, L. 267/98 e ss.ii.mm.;



b) con riferimento ad annessi agricoli a servizio di aziende agricole esistenti sono consentite nuove edificazioni non altrimenti localizzabili, secondo le previsioni degli strumenti urbanistici e a condizione che non comportino incremento del carico urbanistico.

4. Nelle aree di pericolo medio e basso da dissesti di versante, fatto salvo quanto stabilito per le aree a rischio da dissesti di versante in esse eventualmente comprese e fermo restando quanto stabilito dall'articolo 32, commi 2 e 3, è consentito ogni tipo di intervento ammesso dagli strumenti urbanistici vigenti così come adeguati al presente Piano Stralcioa norma dell'articolo 7 e dalle misure di pianificazione ambientale e paesaggistica, purché realizzato con tipologie costruttive finalizzate alla riduzione della vulnerabilità delle opere di cui all'Allegato D e purché il relativo progetto preveda le misure di protezione di cui al presente piano e ai piani comunali di protezione civile. In ogni caso gli interventi non dovranno comportare aumento della pericolosità idrogeologica, ponendo dunque particolare attenzione nella esecuzione di tagli, scavi e sbancamenti e nelle opere di regimazione delle acque, nel rispetto di quanto stabilito al Capo II del presente Titolo IV e relativo Allegato I.

5. Tutti gli interventi ammessi nelle aree di pericolo medio e basso da dissesti di versante:

- sono realizzati con tipologie costruttive finalizzate alla riduzione della vulnerabilità delle opere e del rischio per la pubblica incolumità e, su dichiarazione del progettista, coerentemente con le azioni, le norme e la pianificazione degli interventi di emergenza di protezione civile previste dal presente piano e dai piani di protezione civile comunali;
- sono accompagnati da indagini geologiche e geotecniche, ai sensi della normativa di settore vigente, estese ad un ambito morfologico o un tratto di versante significativo commensurato alla tipologia dei potenziali dissesti, alla morfologia dei luoghi ed alla natura dell'intervento;
- sono accompagnati dalla verifica del complesso degli impatti diretti ed indiretti che l'opera e/o le eventuali opere od attività ad essa connesse ( es: nuove infrastrutture viarie, incrementi di flussi di traffico sulla viabilità esistente, nuove opere di urbanizzazione secondaria collegate all'intervento) determinano sull'area di intervento e sulle aree contigue in particolare se caratterizzate da maggiori livelli di pericolosità e rischio (P4-P3, Fasce Fluviali A e B, R3-R4) con il fine di non procurare aumenti del carico urbanistico e conseguente incremento di rischio in dette aree.

6. Le verifiche di compatibilità di cui al precedente comma relative ad interventi consentiti nelle aree a rischio medio e moderato da dissesto di versante ed a pericolosità media o bassa e trascurabile che per loro natura possono implicare incremento di carico urbanistico (infrastrutturale, residenziale, produttivo-commerciale etc.) in aree contigue caratterizzate da maggiore pericolosità, sono sottoposti al parere dell' Autorità di bacino.

**ARTICOLO 50. Realizzazione di impianti, opere ed infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico nelle aree di pericolo da dissesti di versante.**

1. Fermo restando quanto stabilito nel Titolo II per le aree a rischio da dissesti di versante e nell'articolo 32, commi 2 e 3, tutti i nuovi impianti, opere ed infrastrutture pubblici e di interesse pubblico ammissibili nelle aree di pericolo da instabilità di versante:

- a) sono assoggettati ad uno studio di compatibilità idrogeologica ai sensi dell'articolo 48 delle presenti norme di attuazione;
- b) sono subordinati alla predisposizione ed attivazione del Piano di Protezione Civile di cui alla L. 225/92 e D.Lgs. 112/98, L. 267/98 e ss.ii.mm.;
- c) sono accompagnati dal piano di manutenzione di cui all'articolo 40 del D.P.R. n. 554/1999;

2. Nelle aree di pericolo molto elevato da dissesti di versante è consentita esclusivamente la realizzazione di servizi a rete interessanti i tracciati stradali esistenti. I relativi studi di compatibilità idrogeologica devono essere predisposti per i soli servizi che comportano opere significative. Deroghe a tale limitazione potranno essere consentite esclusivamente per progetti di nuove infrastrutture a rete concernenti servizi pubblici o di interesse pubblico essenziali non delocalizzabili che non abbiano natura di opere puntuali (reti idriche, elettrodotti, gasdotti, telecomunicazioni etc.) a condizione che:

- Il progetto dimostri l'impossibilità di alternative tecnicamente ed economicamente sostenibili alla localizzazione in aree non urbanizzate ovvero non interessate da tracciati stradali esistenti o da tracciati relativi ad altre infrastrutture a rete esistenti;
- Il progetto sia corredato da studi di compatibilità geologica e da dettagli progettuali ed opere di mitigazione tali da escludere l'insorgere di fenomeni da dissesto di versante, il superamento della soglia di rischio accettabile di cui all' art. 2 per l'infrastruttura stessa e per gli insediamenti e le popolazioni delle aree circostanti e risulti coerente con la pianificazione degli interventi di emergenza di protezione civile;
- Le predette opere di mitigazione o eliminazione del rischio siano realizzate preventivamente o contestualmente all'infrastruttura ed il progetto nel suo complesso sia sottoposto ad una valutazione tecnico-economica di congruità;
- l'intervento sia finalizzato a servire insediamenti già esistenti e non riguardi opere a rete a servizio di nuovi insediamenti, ancorchè previsti da strumenti urbanistici generali o attuativi, la cui ubicazione sia in contrasto con le norme del presente piano stralcio.

3. Nelle aree di pericolo elevato da dissesti di versante, oltre agli interventi ammissibili nelle aree di pericolo molto elevato, è consentita la realizzazione di servizi a rete i cui progetti rispettino i criteri di cui al precedente punto c) ed al punto f) dell' art. 25 e prevedano le misure di protezione di cui al presente piano e ai piani comunali di protezione civile.

4. Nelle aree a di pericolo medio e basso da dissesti di versante è consentito ogni tipo di intervento purché previsto dagli strumenti urbanistici vigenti e realizzato con tipologie costruttive finalizzate alla riduzione della vulnerabilità delle opere e del rischio per la pubblica incolumità (Allegato F), coerentemente con le azioni e misure di protezione civile previste dal presente piano e dai piani di protezione civile comunali.

5. In conformità a quanto disposto nel comma 1, tutti i nuovi impianti di depurazione delle acque o di smaltimento o stoccaggio anche provvisorio di rifiuti ammissibili nelle aree di pericolo medio e basso da dissesti di versante sono assoggettati ad uno studio di compatibilità idrogeologica ai sensi dell'articolo 48.

6. Nelle aree di pericolo da dissesti di versante le nuove opere pubbliche consentite non possono comportare modificazioni importanti nella geometria naturale dei pendii. Eventuali terrazzamenti strettamente necessari e approvati dal provvedimento di autorizzazione o di concessione devono essere accompagnati da verifiche di stabilità di tipo geotecnico e devono utilizzare tecniche a basso impatto ambientale.

***ARTICOLO 51. Disposizioni per le aree dei comuni di Sarno, Siano e Bracigliano ricadenti nei settori A e B delle perimetrazioni di cui all'ordinanza del Commissario di Governo per l'emergenza idrogeologica n. 3335/2004 e ss.mm.ii.***

1. I Settori A e B delle carte di ripermetrazione e zonazione redatte ai sensi dell' O.M.I. 3335/2004 e ss.mm.ii. sono assimilati alle classi di pericolosità da dissesto di versante definite all' Allegato B delle presenti Norme secondo i seguenti criteri:

- I Settori A e B4 sono assimilati alla classe di pericolosità P4;
- I Settori B3 sono assimilati alla classe di pericolosità P2;
- I Settori B2 sono assimilati alla classe di pericolosità P2;
- I Settori B1 sono assimilati alla classe di pericolosità P1;

2. L'efficacia delle perimetrazioni e l'applicazione delle relative disposizioni di Piano è subordinata all' emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione delle opere realizzate dal Commissario di Governo per l'Emergenza Idrogeologica delegato ex O.M.I. 2787/1998 e ss.mm.ii.. Fino all' adozione di tali atti restano in vigore le perimetrazioni delle aree a rischio idrogeologico stabilite con Ordinanza Commissariale n. 583 del 22.12.1999 con le relative norme di salvaguardia.

## **TITOLO VI. ATTUAZIONE DEL PIANO.**

### **ARTICOLO 52. Modalità e strumenti di attuazione.**

1. L'attuazione del Piano Stralcio per l'assetto idrogeologico avviene mediante:
  - a) i programmi triennali di intervento predisposti dall'Autorità di bacino ai sensi dell'articolo 69, del D.Lgs. 152/06 s.m.i. con contenuti e graduazione delle priorità che la stessa Autorità desume dal quadro generale degli interventi, dalle linee guida per la redazione delle proposte d'intervento e dal quaderno delle opere tipo di cui al di cui al presente piano;
  - b) gli accordi di programma per l'esecuzione dei programmi triennali di intervento, in ragione del combinato disposto degli articoli 69 del decreto legislativo n. 152/06 s.m.i. e 34 del decreto legislativo n. 267/2000;
  - c) il programma di interventi da predisporre a cura dell'Autorità di bacino ai sensi della legislazione finanziaria vigente e dei programmi comunitari, nazionali e regionali, anche nel quadro delle azioni di programmazione negoziata, intese istituzionali, accordi di programma allo scopo di promuovere o realizzare interventi per la tutela idrogeologica nel bacino;
  - d) la promozione e l'adozione di provvedimenti amministrativi, anche non previsti dal piano stralcio, di competenza dell'Autorità di bacino, della Regione Campania, delle Province, degli enti locali, nonché di amministrazioni diverse anche di livello statale, allo scopo di assicurare il raggiungimento delle finalità del piano;
  - e) l'impiego con soggetti pubblici e privati degli strumenti di tipo negoziale consensuale per il perseguimento degli obiettivi di tutela idrogeologica propri del Piano Stralcio (convenzioni, intese, atti e contratti di diritto privato);
  - f) i piani di adeguamento, di rilocalizzazione e di intervento che la Regione Campania approva in applicazione dell'articolo 1, commi 5 e 5 bis, del decreto legge n. 180/1998 convertito con modificazioni dalla legge n. 267/1998, e successive modifiche ed integrazioni.
2. Il Piano Stralcio per l'assetto idrogeologico fornisce elementi propedeutici alla predisposizione dei programmi e dei piani regionali, provinciali e comunali di previsione, prevenzione ed emergenza di cui alla legge n. 225/1992 ed all'articolo 1, comma 4, del decreto legge n. 180/1998 convertito dalla legge n. 267/1998 e successive modifiche ed integrazioni.

### **ARTICOLO 53. Vigilanza sull'attuazione del piano.**

1. L'Autorità di bacino:
  - predispone il monitoraggio e valuta l'efficienza, l'efficacia e l'economicità delle azioni del piano;
  - analizza le interazioni delle azioni programmate con il territorio interessato;

- elabora ed imposta le misure e le azioni correttive anche non comportanti varianti formali di piano.

2. Gli Enti attuatori devono trasmettere con cadenza trimestrale, per gli adempimenti di cui all'articolo 5, comma 2, lettera F) della legge regionale 8/1994 e ss.ii.mm., all'Autorità di Bacino ed al competente Settore Regionale, lo stato di attuazione dell'intervento.

#### **ARTICOLO 54. Misure prioritarie di prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico**

1. I Comuni adeguano o predispongono e rendono operativo Il Piano di Protezione Civile ai sensi della L. 225/92, D.Lgs 112/98 e della L. 267/98 e ss.ii.mm., secondo le indicazioni del "Quaderno degli interventi" del presente Piano e delle Linee Guida della competente Protezione Civile Regionale .

2. Le infrastrutture, i manufatti e le attività ricadenti in aree perimetrate a pericolosità e rischio idrogeologico molto elevato sono soggette prioritariamente all'applicazione delle misure di allerta previste dai piani comunali e/o intercomunali di protezione civile.

3. Nell'ambito dei piani di protezione civile sono altresì da considerare prioritarie le attività di monitoraggio e presidio del territorio in riferimento a:

- a) processi di dinamica geomorfologica e idrologica sulle aree a pericolosità per frana molto elevata ed elevata e sulle fasce fluviali A e B;
- b) verifiche di funzionalità delle opere strutturali di mitigazione del rischio.

4. Per le attività di programmazione demandate alla Regione ai fini dell'applicazione dell'articolo 67 del D.Lgs. 152/2006 sono da considerare prioritari le infrastrutture ed i manufatti ricadenti in aree classificate a rischio molto elevato (R4).

#### **ARTICOLO 55. Aggiornamento e varianti del piano.**

1. Il Piano Stralcio può essere integrato e sottoposto a varianti su iniziativa dell'Autorità di bacino, ovvero anche a seguito di istanze di soggetti pubblici e privati corredate da documentazione e rappresentazione cartografica idonea, con le stesse procedure necessarie per la sua adozione ed approvazione, in relazione a:

- a) studi specifici corredate da indagini ed elementi informativi a scala di maggior dettaglio prodotti o proposti da pubbliche amministrazioni, anche su istanza di soggetti privati, a condizione che gli Enti Territoriali competenti adottino le proposte di perimetrazione scaturite da detti studi con esplicito atto deliberativo di Giunta o Consiglio;
- b) nuovi eventi idrogeologici da cui venga modificato il quadro della pericolosità idrogeologica;
- c) nuove emergenze ambientali;
- d) significative modificazioni di tipo agrario-forestale sui versanti o incendi su grandi estensioni boschive;

- e) acquisizione di nuove conoscenze in campo scientifico e tecnologico, o storiche, provenienti da studi o dai risultati delle attività di monitoraggio del piano;
  - f) variazione significativa delle condizioni di rischio o di pericolo derivanti da azioni ed interventi non strutturali e strutturali di messa in sicurezza delle aree interessate.
2. Le proposte di variante riferite ad aree sottoposte anche a vincoli di natura idrogeologica, paesistica, ambientale, urbanistica, etc. andranno formulate ai sensi delle disposizioni normative di settore vigente.
3. Le proposte di ripermimetrazione delle aree a pericolosità idraulica o da dissesto di versante devono essere redatte in conformità, rispettivamente, all'Allegato E ed all'Allegato F (parte II) alle presenti norme.
4. Le varianti conseguenti alla realizzazione di opere per la riduzione del rischio diventano efficaci dopo l'emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione dell'opera a seguito di presa d'atto del Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino senza l'osservanza delle procedure di cui al comma 1.
5. Il Piano Stralcio ha valore a tempo indeterminato ed è comunque periodicamente aggiornato con le stesse procedure necessarie per la sua adozione ed approvazione.
6. Le modifiche degli allegati tecnici del piano che hanno carattere di riferimento conoscitivo, o di metodologia scientifico-tecnica, e non aventi natura normativa, gli aggiornamenti delle basi cartografiche, così come gli strumenti attuativi del piano quali i programmi di intervento per la mitigazione del rischio di cui all' articolo 52 ed i loro aggiornamenti, non costituiscono varianti del piano e sono approvate dal Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino senza l'osservanza delle procedure di cui al comma 1.

#### **ARTICOLO 56. Programmazione finanziaria.**

1. L'Autorità di bacino predispone il piano finanziario per l'attuazione del Piano stralcio, sulla base di indirizzi generali, definisce i fabbisogni per la realizzazione degli interventi previsti ed in particolare precisa le forme di diversificazione delle risorse utilizzabili mettendo anche in evidenza i tempi ed i costi di investimento, i costi di gestione ed i potenziali benefici di ciascun intervento.